

277^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1981

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente MORLINO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domande Pag. 14873

CONGEDI 14873

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14873

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 14902

Discussione e approvazione:

« Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace » (1411) (Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Accame ed altri; Accame ed altri; Pennacchini ed altri; Bandiera; Bandiera; Martorelli ed altri; Ciccimesse-

re ed altri; Martorelli ed altri; Stegagnini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BANDIERA, sottosegretario di Stato per la difesa Pag. 14891

CORALLO (PCI) 14881

DI LEMBO (DC), relatore 14874

FALLUCCHI (DC) 14901

FILETTI (MSI-DN) 14886

* FINESTRA (MSI-DN) 14900

IANNARONE (PCI), relatore 14879, 14891

LEPRE (PSI) 14889, 14891

SIGNORI (PSI) 14901

* SPADACCIA (Misto-PR) 14885

Discussione e rinvio in Commissione:

« Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP » (1381) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

AVELLONE (DC), relatore 14902

DI GIESI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14902

277^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 MAGGIO 1981

MINISTERO DEI TRASPORTI

Trasmissione di relazione Pag. 14903

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasmissione di documento 14903

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COM-
MERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Trasmissione di documento 14903

MINISTERO DEL TESORO

Trasmissione di relazione Pag. 14903

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 14904

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI**MARTEDI' 19 MAGGIO 1981 14908****PARLAMENTO EUROPEO**

Trasmissione di risoluzione 14908

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Jervolino Russo e Segnana per giorni 2.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

POLLASTRELLI, MODICA, BONAZZI, BERTI, DE SABBATA e STEFANI. — « Disciplina fiscale in tema di beni e usi civici » (1420).

Annunzio di trasmissione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pittella, per il reato continuato ed aggravato di ostacolo ed impedimento alla libera circolazione (articoli 81, capoverso, e 112, n. 1, del codice penale, e articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66) (Doc. IV, n. 59).

Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda di autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del senatore Claudio Vitalone in qualità di testimone (Doc. IV, n. 60).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace** » (1411) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Accame ed altri; Accame ed altri; Pennacchini ed altri; Bandiera; Bandiera; Martorelli ed altri; Cicciomessere ed altri; Martorelli ed altri; Stegagnini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Accame, Balzamo, Achilli, Di Vagno, Colucci, Felisetti, Magnani Noya, Saladino, Salvatore, Cicchitto, Mancini Giacomo; Accame, Balzamo, Achilli, Di Vagno, Colucci, Felisetti, Magnani Noya, Saladino, Salvatore, Cicchitto, Mancini Giacomo; Pennacchini, Piccoli Flaminio, Segni, Gava; Bandiera; Bandiera; Martorelli, Natta, Spagnoli, Angelini, Baracetti, Ricci, Violante, Amarante, Baldassi, Bernini, Bottari, Cantelmi, Cerquetti, Cravedi, Fabbri Seroni, Fracchia, Granati Caruso, La Torre, Lodolini, Macis, Mannuzzu, Onorato, Pierino, Reichlin, Rindone, Rizzo, Salvato, Serri, Tesi; Cicciomessere, Aglietta, Ajello, Boato, Bonino, Baldelli, Crivellini, De Cataldo, Faccio, Galli Maria Luisa, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori, Tessari

Alessandro; Martorelli, Natta, Spagnoli, Violante, Baracetti, Ricci, Amarante, Angelini, Baldassi, Bernini, Bottari, Cantelmi, Cerquetti, Cravedi, Fanti, Fracchia, Granati Caruso, La Torre, Lodolini, Mannuzzu, Onorato, Pierino, Reichlin, Salvato, Serri, Tesi, Zanini, Stegagnini, Tassone, Caccia, Sabbatini, Speranza, Casini, Falconio, Cerioni, Rossi, Zoppi, Caravita, Dal Castello, Ventre, Garavaglia, Carlotto, Fiori Giovannino, Bernardi Guido, Matarrese, Pezzati, Del Rio, Patria, Rossi di Montelera, Andreoli, De Poi, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore Di Lembo.

D I L E M B O, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento di legge al nostro esame, che le Commissioni riunite giustizia e difesa propongono all'approvazione di questa Assemblea senza alcuna modifica, costituisce dell'ordinamento giudiziario militare una importante riforma che tiene conto, non solo delle numerose iniziative legislative del Governo e parlamentari di questa e di precedenti legislature, ma anche dei numerosi, qualificati contributi della dottrina. Esso si inserisce in un più ampio disegno di revisione legislativa che attiene alla modifica del codice militare di pace di cui alla delega legislativa approvata dal Senato e del quale costituisce naturale corollario e che, iniziata con la legge n. 167 del 23 marzo 1956, è proseguita con la legge 11 luglio 1978, n. 382, sulla disciplina militare ed anche con la legge che estende ai militari l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale.

L'urgenza dell'approvazione di questa legge, passata già al vaglio positivo dell'altro ramo del Parlamento, dipende anche dalla necessità di evitare un *referendum* che potrebbe determinare un vuoto legislativo oppure precludere la possibilità di riformare per i prossimi anni l'attuale ordinamento non più rispondente alle moderne esigenze e non conforme ai principi che ispirano la nostra Costituzione repubblicana. La volontà di evitare i danni comunque derivanti

dal *referendum* può, e non necessariamente, giustificare l'urgenza, ma certamente non giustifica il consenso a questo disegno di legge, della cui valutazione positiva è causa la bontà delle previsioni in esso contenute; previsioni che, eliminando antichi privilegi di casta, rendono operante il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica dei cittadini di fronte alla legge, evitando che i tribunali possano essere considerati come « foro speciale », evitando cioè che il giudice militare continui ad essere considerato quasi come un completamento della potestà disciplinare esercitata dai superiori militari nei confronti dei dipendenti e che perciò non può consentire, come ha affermato il Vico, il giudizio degli inferiori a carico dei superiori, riducendo così il giudizio militare a « giudizio dei capi ».

Ogni residuo della teoria ravvisante nella giurisdizione una derivazione del comando viene cioè abbandonata. Nè la conservazione dei tribunali militari, modificati nella loro organizzazione e composizione, può essere intesa come contrastante con il principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione e proveniente da antiche premesse egualitarie sanzionate dalla rivoluzione francese. Nella nostra Costituzione il principio del giudice naturale è nato quale frutto delle amare esperienze dei tribunali fascisti, dei tribunali costituiti a fine di repressione politica; è nato cioè come principio del giudice precostituito per legge, collegato con gli altri principi di « legalità » e di « certezza del diritto » e quindi di « giudice legale » e di « certezza del giudice ».

Queste premesse hanno determinato la disposizione di cui all'articolo 25 della Costituzione, ma da esse sono venute anche le disposizioni degli articoli 102 e 103 che, ponendo il divieto del « giudice straordinario » e di nuovi giudici speciali, hanno attribuito rilevanza costituzionale al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed ai tribunali militari i quali, secondo il disposto dell'articolo 103 della Costituzione, hanno in tempo di guerra la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace, giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da ap-

partenenti alle forze armate. Occorrono, perchè il tribunale militare di pace abbia competenza a giudicare, i due requisiti: uno di ordine oggettivo e l'altro di ordine soggettivo. Deve trattarsi di reati previsti dal codice militare e l'imputato deve appartenere alle forze armate. Sembra appena il caso di accennare che i due requisiti, come è pacifico in giurisprudenza e in dottrina, debbono sempre concorrere per determinare la competenza del tribunale militare. Quest'ultimo trova giustificazione alla sua esistenza nell'esigenza di garantire un maggior tecnicismo nei giudizi per reati militari per i quali, così come afferma la migliore dottrina, il giudice migliore è il giudice militare, per il fatto che egli più degli altri è capace di cogliere lo spirito delle norme che regolano la vita militare, per la conoscenza che ha delle circostanze del servizio e della vita militare, conoscenza che diventa specializzazione.

Le giurisdizioni speciali sono state ritenute inoltre dalla dottrina elemento indispensabile della struttura dello Stato, necessarie per la specializzazione del lavoro che i paesi moderni riconoscono e tutelano.

Per completezza d'analisi va ricordato che è stato manifestato anche il dubbio, da parte della dottrina più recente, che la giurisdizione militare possa essere considerata giurisdizione speciale alla luce degli articoli 102 e 103 della Costituzione, il primo dei quali vieta l'istituzione di giudici straordinari speciali e consente solo sezioni specializzate, mentre il secondo, riconoscendo i tribunali militari, ne fissa i limiti di giurisdizione. L'articolo 103 — si dice — disciplina anche i compiti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l'uno e l'altra organi ordinari di giustizia amministrativa e contabile e perciò aventi natura di magistratura ordinaria, per cui anche i tribunali militari riconosciuti nello stesso articolo dovrebbero essere considerati tali.

Comunque, senza entrare nella disputa che divide la dottrina sulla natura dei tribunali militari alla luce della Costituzione, cioè se i giudici militari debbano considerarsi speciali o specializzati e quindi organi di giurisdizione ordinaria con competen-

za limitata ai reati militari, oppure organi di giurisdizione speciale, occorre precisare che l'esigenza di un ordinamento giudiziario militare è strettamente collegata all'esistenza di una giurisdizione militare speciale.

Allo stato attuale, i tribunali militari funzionano da giudici di primo grado e il tribunale supremo militare da giudice di cassazione. Come è noto, manca il giudizio di appello che la legge di delega ultimamente approvata dal Senato per l'emanazione del codice militare di pace espressamente richiede.

Nella relazione della commissione Reale è detto, a giustificazione di una tale scelta, che il giudizio di appello non solo mancherebbe della « esemplarità, ma pregiudicherebbe anche il prestigio dell'autorità militare. Nè si obietti — continua la relazione — che tale prestigio può essere scosso anche dal ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, perchè la cognizione del ricorso limitato alle sole questioni di diritto lascia immutato il pericolo di un sindacato al giudizio di colpeabilità emesso dai superiori militari ».

L'adeguamento del giudizio militare a quello ordinario e la necessità di imprimere una completa fiducia al giudicato nello spirito della Costituzione non può non far prevalere l'obiettivo di assicurare al militare imputato del reato militare una sicura e obiettiva giustizia. La fallibilità del giudice rientra nelle possibilità di errore, che è componente caratterizzante della natura umana. Tutto questo legittima e giustifica, anche per il giudizio militare, il grado di appello. Nè è pensabile che il giudizio di appello possa essere escluso per i reati militari, considerato che, nonostante alcuni contrasti in dottrina, esso è pacificamente riconosciuto e tutelato per il giudizio ordinario.

Allo stato attuale, massimo organo della giurisdizione militare è il tribunale supremo militare, assimilabile alla corte di cassazione.

La dottrina non è stata mai d'accordo sull'opportunità di una speciale giurisdizione suprema militare per le questioni di puro diritto, per la considerazione che unico de-

ve essere il giudice supremo cui attribuire il compito di interpretare la legge in tutti i casi, rami e specialità, cioè la corte di cassazione. La questione si è sempre ripresentata in occasione dei numerosi progetti di riforma dei codici penali militari, ma è sempre prevalso il criterio del mantenimento di un supremo organo giudiziario militare per la riconosciuta esigenza di una giustizia autonoma, completa in tutti i suoi organi, che dia affidamento di particolare competenza tecnica nei giudizi di carattere militare.

Il tribunale supremo militare, come è noto, è giudice di diritto. I motivi del ricorso sono quelli stessi previsti dal codice di procedura penale in relazione al ricorso per cassazione, cioè inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi ed amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza delle norme di procedura, stabilita a pena di nullità e inammissibilità o di decadenza.

Contro la sentenza del tribunale supremo militare, che rigetta in tutto o in parte il ricorso proposto, il procuratore generale militare della Repubblica e il condannato possono proporre ricorso per cassazione solo per incompetenza o eccesso di potere. L'incompetenza ricorre, come è noto, quando il tribunale supremo militare abbia giudicato in materia devoluta ad altra giurisdizione ordinaria o speciale e l'eccesso di potere quando, come del resto precisa l'articolo 524 del codice di procedura penale, il tribunale abbia esercitato una potestà riservata dalla legge ad altri organi legislativi ed amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri.

Sul problema del riordinamento dei tribunali militari si discute fin dall'entrata in vigore della Costituzione, la quale prevede, alla VI disposizione transitoria e finale, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,

della Corte dei conti e dei tribunali militari; ed entro un anno, sempre dalla sua approvazione, il riordinamento del tribunale supremo militare, in relazione all'articolo 111.

I termini previsti dalla VI disposizione transitoria non hanno carattere perentorio ma « sollecitatorio », così definito dalla corte di cassazione a sezioni unite, in quanto destinato al legislatore e perciò non giuridicamente vincolante.

Con il richiamo all'articolo 111 della Costituzione si stabilisce il principio che il ricorso per cassazione è sempre ammesso per violazione di legge anche contro le decisioni degli organi giurisdizionali speciali. Tale principio imponeva di ripensare e chiarire la funzione del tribunale supremo militare, perchè esso non può mantenere la funzione di giudice di diritto se si ammette anche il ricorso in cassazione, in quanto sarebbe assurdo prevedere un ordinamento processuale organizzato con un solo grado di merito e due gradi di controllo di diritto.

Va subito precisato che è stato sostenuto che la Costituzione non ha voluto l'abolizione del tribunale supremo militare ma il suo riordinamento, che non attiene solo alla sua struttura ma anche alla sua funzione, avendo la VI disposizione transitoria e finale richiesto per gli altri organi di giurisdizione speciale non il riordinamento ma la revisione. Occorre a tal proposito tenere anche conto — si è detto — che non è entrata nella Costituzione la VII disposizione transitoria e finale, quale proposta dalla Commissione per la Costituzione, la quale disponeva testualmente che « entro sei mesi dall'entrata in vigore della Costituzione si provvede con legge alla soppressione del tribunale supremo militare e alla devoluzione della sua competenza alla cassazione ».

Le Commissioni giustizia e difesa della Camera dei deputati, nella prima legislatura, in data 24 marzo 1950, relatore Leone, approvarono una proposta governativa che prevedeva la trasformazione del tribunale supremo militare in giudice di appello e l'istituzione di una sezione specializzata della corte di cassazione della quale doveva-

no far parte, oltre ai magistrati di cassazione, sei magistrati militari aventi il grado equiparato a quello di consigliere di cassazione. La sezione poteva giudicare con l'intervento di un presidente di sezione della suprema corte di cassazione, di tre consiglieri di cassazione e di tre magistrati militari.

La dottrina si espresse criticamente contro una tale soluzione sottolineando che la previsione della Costituzione si riferiva al riordino del tribunale supremo militare e non alla riforma della cassazione. Da altri è stato sostenuto invece che sarebbe inutile procedere ad un riordinamento del tribunale supremo militare se poi si consentisse che del ricorso per violazione di legge finisse per conoscere non la corte di cassazione ma un organo diverso.

Non voglio qui riportare il dibattito che si è aperto in dottrina, parte della quale sostiene addirittura, anche per garantire la « terzietà », cioè la posizione *super partes* del giudice, che i tribunali militari possano concepirsi come organi specializzati della giurisdizione ordinaria; voglio solo evidenziare che diverse sono le posizioni assunte dalla dottrina, alle quali vanno aggiunte, nel richiamo, decisioni della corte di cassazione e della Corte costituzionale che hanno ritenuto che l'articolo 111 della Costituzione prevedesse la deroga all'ammissibilità in genere del ricorso per cassazione contro le decisioni degli organi giurisdizionali speciali, con la conseguenza che rimarrebbe ferma la competenza del tribunale supremo militare e che la mancata attuazione della stessa disposizione transitoria della Costituzione nel termine di un anno, che è di carattere ordinatorio, sarebbe insindacabile dagli organi della giurisdizione, concernendo esclusivamente il momento politico dell'attività legislativa.

I contrasti emersi in dottrina e le diverse posizioni assunte hanno sempre costituito ostacolo alla riforma dell'ordinamento giudiziario penale. Perplessità sono state sollevate anche durante la discussione del presente disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento e sono stati manifestati dubbi sulla soluzione di deferire il giudizio di le-

gittimità alla corte di cassazione, perchè non viene riordinato il tribunale supremo militare, ma lo si sopprime, « mentre la VI disposizione transitoria volle che la giustizia militare fosse garantita in tutto l'arco dei gradi del procedimento fino a quello di legittimità ».

Comunque la soluzione adottata dal disegno di legge al nostro esame accoglie e sancisce, per il principio della unicità della giurisdizione per le questioni di puro diritto, il ricorso alla corte di cassazione e non ad una sua sezione specializzata come la maggior parte dei disegni di legge prevedeva.

Va a tal proposito sommessamente rilevato, non per porre fine ad un dibattito che nemmeno l'approvazione di questa legge placherà, che la Costituzione quando ha voluto derogare al principio di ricondurre alla corte di cassazione la competenza a giudicare sui ricorsi per violazione di legge lo ha espressamente affermato, come nel caso delle sentenze dei tribunali militari di guerra e delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per le quali il ricorso è previsto solo per motivi attinenti alla giurisdizione; per assicurare una maggiore puntualità al giudizio di legittimità, si è prevista la costituzione della procura generale militare presso la corte di cassazione, composta dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari e magistrati militari di cassazione. La procura generale militare presso la corte di cassazione è garanzia di maggiore professionalità, in quanto le funzioni che essa deve esercitare vengono attribuite a magistrati che hanno una conoscenza più puntuale e specifica della legislazione militare e delle problematiche che alla stessa sono relative.

Ma, oltre all'istituzione del grado di appello e del ricorso per cassazione, peraltro richiesti anche dalla legge di delega per la emanazione del nuovo codice militare di pace approvato da questa Assemblea, altre scelte necessarie per una organica riforma

dell'ordinamento militare sono state operate dal disegno di legge al nostro esame. La principale si riferisce alla ripartizione dei magistrati militari per funzioni, come avviene per i magistrati ordinari, e alla conseguente estensione ai primi dello stato giuridico e delle disposizioni relative alle garanzie di indipendenza e all'avanzamento in vigore per i magistrati ordinari. Si è realizzato con ciò il passaggio da una magistratura gerarchica a una struttura nella quale i magistrati vengono distinti solo in relazione alle funzioni, eliminando norme di dubbia legittimità costituzionale che prevedevano la designazione dei magistrati per singoli processi e in relazione al grado. Tale scelta si ricollega al problema dell'indipendenza dei giudici militari e della loro autonomia, l'una e l'altra garantite dalla Costituzione per tutti i magistrati; indipendenza e autonomia che nel loro duplice aspetto, interno ed esterno — indipendenza cioè dagli altri organi dello Stato e dagli altri gradi della magistratura — non costituiscono solo una aspirazione legittima dei magistrati militari, ma anche e soprattutto garanzia per l'imputato e per la corretta applicazione della legge, garanzia prevista e sancita dalla Costituzione.

Collegata al problema di assicurare indipendenza e autonomia ai magistrati militari è l'altra scelta che affida la presidenza dei tribunali militari di primo grado e di appello non più a ufficiali, ma a magistrati militari i quali, in quanto tali, sono soggetti soltanto alla legge. La presidenza tecnica era un'esigenza da tempo avvertita per una maggiore garanzia, come ho cercato di spiegare, e per far fronte alla richiesta di maggiore professionalità e di più lunga esperienza, l'una e l'altra necessarie per la maggiore complessità di giudizi.

Circa la composizione dei tribunali militari di primo grado e di appello, va sottolineato che la previsione che vuole che in ogni collegio giudicante entrino, oltre a un presidente e a uno o due giudici militari, a seconda che si tratti di tribunali militari o di corti di appello, anche uno o due militari che debbono essere ufficiali e non possono essere soldati, trova giustificazione nell'esigenza di una lunga esperienza dei

servizi che i militari semplici non hanno. D'altra parte, la loro estrazione a sorte, effettuata nell'aula aperta al pubblico dal presidente, alla presenza del pubblico ministero e con l'assistenza del cancelliere e del segretario giudiziario che redige i verbali, costituisce idonea garanzia di serietà e di obiettività.

Con l'articolo 4 il presente disegno di legge affida a un magistrato militare e a due esperti la sezione di sorveglianza istituita presso la corte militare di appello fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare che dovrebbe essere istituito, secondo le previsioni dell'articolo 15, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che mi auguro venga costituito effettivamente entro il termine previsto.

L'organo di autogoverno, equiparabile al Consiglio superiore della magistratura ordinaria, garantirà la completa autonomia interna del giudice militare.

Un'altra scelta qualificante del presente disegno di legge, già operata dalla legge di delega per l'emanazione del nuovo codice militare di pace, è quella relativa alla soppressione dei tribunali militari di bordo, divenuti anomali alla luce delle previste garanzie costituzionali.

Infine, la presente legge regola i procedimenti pendenti convertendo i ricorsi pendenti in appello, fissa il ruolo organico dei magistrati in 103 unità e quello dei cancellieri in 48 unità, determina gli stipendi dei magistrati militari, prevede i meccanismi di inquadramento dei magistrati militari e nelle norme transitorie e finali stabilisce, per la prima applicazione della legge, i criteri per le nomine, i trasferimenti, i conferimenti di funzioni ai magistrati militari, l'adozione dei provvedimenti a carico dei magistrati, la formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari.

Signor Presidente, questa legge di modifica all'ordinamento giudiziario militare di pace costituisce, come ho detto all'inizio, un'importante riforma che, anche se parziale, si muove nella linea tracciata dalla Costituzione, la quale non intende l'ordinamento militare come strumento di difesa di un

organismo caratterizzato da regole di comportamento e morali diverse da quelle della società civile, ma che al terzo comma dell'articolo 52 stabilisce che l'ordinamento delle forze armate s'informa allo spirito democratico della Repubblica.

Il militare — è stato scritto — è un cittadino e non perde affatto i diritti del cittadino solo perchè assume temporaneamente lo *status* di appartenente alle forze armate, *status* che gli conferisce diritti e tra questi una tutela giuridica che non può più essere considerata come una entità secondaria o trascurabile per un rapporto di subordinazione che si oggettivizza in una rigida strutturazione gerarchizzata per gradi.

Al Governo, alle forze politiche e al Parlamento spetta il compito di concludere al più presto la riforma, ormai arrivata a buon punto anche per merito di questa legge. *(Vivi applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore Iannarone.

I A N N A R O N E , *relatore.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che una chiave appropriata per la lettura di questo disegno di legge, così come del resto è stato già fatto dal collega Di Lembo, non possa prescindere da una rassegna, sia pure sommaria, su quello che è l'ordinamento vigente, cioè l'ordinamento che contiene i principi della organizzazione della giustizia militare e che regola la posizione del cittadino soldato nel procedimento penale.

La relazione a questo ordinamento giudiziario che, come tutti sanno, fu emanato nel 1941, si apriva con una proposizione che è tutto un programma e cioè: « la posizione specifica del giudice nei giudizi militari è accessoria rispetto a quella di ufficiale ». Certamente ciò ha determinato una posizione di soggezione del giudice rispetto non solo agli ufficiali che presiedono il collegio giudicante, ma rispetto a tutta la organizzazione militare perchè oltre ad essere giudice, nel vigente ordinamento, il giudicante deve anche svolgere altre attività

con tutte le condizioni di soggezione che sono proprie della struttura militare.

Ciò che maggiormente si pone in contrasto con il principio dell'autonomia e dell'indipendenza sancito dalla Costituzione e che crea uno stato di soggezione per i giudici è il fatto che il potere disciplinare è tuttora esercitato dal procuratore generale militare che esercita tale attività su tutti i funzionari e su tutti i componenti della magistratura.

Se a ciò si aggiunge la mancanza del grado di appello, la mancanza di garanzie per quanto riguarda il diritto alla difesa, la mancanza del ricorso per Cassazione, si avrà un quadro nel quale, certamente, la proposizione della relazione, esprimendo il concetto di una funzione giurisdizionale non legata alla potestà di giurisdizione, ma piuttosto legata alla potestà disciplinare, è servita a definire in effetti una giustizia di capi, una giustizia con organizzazione verticista nella quale le garanzie dell'imputato, in verità, sono molto scarse.

Oltre tutto questo sistema è in aperto contrasto — ed ho voluto fare questa rassegna anche per esprimere l'inadempienza costituzionale che caratterizza tutto il campo della giustizia militare — con quelli che sono i principi informativi della organizzazione giudiziaria previsti dalla Costituzione. Sappiamo che all'articolo 108 è detto che i giudici sono autonomi ed indipendenti da ogni altro potere e questo principio è ribadito successivamente anche per le magistrature speciali e sappiamo che tutto questo non è stato per lungo tempo, cioè per trent'anni, minimamente attuato per prassi e deformazioni alle quali non sono estranee nè la magistratura ordinaria, nè la Corte costituzionale. Infatti è singolare che vi sia stato un adeguamento della legislazione ordinaria ai principi della Costituzione — cioè la Corte costituzionale ha veramente inciso profondamente in tutto quello che era il sistema giudiziario dei vecchi codici — però ben poco è stato fatto, o quasi niente, per quanto riguarda l'organizzazione della giustizia militare.

La domanda che ci dobbiamo porre nel valutare il disegno di legge è la seguente:

c'è stato questo adeguamento? È contenuto in questo disegno di legge un adeguamento ai principi della Costituzione? Mi sento di dire di sì, soprattutto perchè vi è una considerazione di fondo da fare e cioè finalmente nel processo di democratizzazione delle forze armate si è reso evidente e pacifico che l'ordinamento militare ha funzione strumentale rispetto all'esigenza dell'intera collettività statale. Questo risponde al principio della Costituzione per cui le forze armate si devono informare allo spirito democratico della Repubblica. Non si tratta di un ordinamento a se stante, separato, come è stato considerato in tutto questo tempo, ma di un ordinamento interno che deve rispettare non solo i principi della Carta costituzionale, ma anche e soprattutto che deve avere delle norme che si coordinino con la legislazione penale comune e che non siano nè contraddette, nè contraddittorie rispetto a questa.

I punti essenziali che sono stati ampiamente ed egregiamente espressi dal collega Di Lembo, si possono riassumere nei seguenti: è stata posta una nuova enunciazione dello stato giuridico dei giudici militari, cioè dei componenti dei collegi giudicanti; uno stato giuridico che mutua i principi dalle norme che regolano lo *status* dei magistrati ordinari: infatti nell'articolo 1, viene detto chiaramente che la posizione dei magistrati militari con le garanzie di indipendenza e di autonomia (anche per quanto riguarda la carriera, l'avanzamento) è uguale a quella prevista per i magistrati ordinari.

Questo è un punto qualificante della riforma perchè, insieme a tutti gli altri principi che si sono affermati, determina una nuova organizzazione della giustizia militare e dei giudici entro l'ambito di questa giustizia.

Il disegno di legge separa, com'è per la magistratura ordinaria, le attività requirenti da quelle giudicanti e pone come vertice della potestà disciplinare il presidente della corte d'appello per i giudici, il procuratore generale presso la corte di cassazione per i magistrati del pubblico ministero.

Si innova così profondamente sull'ordinamento vigente e si sottrae all'arbitrio e

alla gerarchia un'attività ed una funzione che devono svolgersi in piena autonomia. La istituzione del grado di appello sana una grossa lacuna che è stata sempre denunciata in tutti i convegni ed è stata sempre affermata anche nei numerosi disegni che sono stati presentati al Parlamento.

Si temeva che una modifica della sentenza in sede di gravame potesse pregiudicare il prestigio delle forze armate, ma queste ormai sono concezioni superate, che non hanno più alcuna giustificazione e pertanto la posizione del giudice di appello incide profondamente sulla riforma della giustizia militare. Così dicasi per il ricorso per cassazione. La VI norma di attuazione della Costituzione, nel prevedere il riordinamento dei tribunali supremi militari, si riferiva all'articolo 111 della Costituzione, cioè affermava che, in relazione al ricorso per cassazione, bisognava riordinare il tribunale supremo militare.

Si è molto discusso sul significato del termine riordinare, ma l'istituzione del ricorso per cassazione può benissimo intendersi come un riordino, perchè in effetti il tribunale supremo è stato regolato come giudice di appello e come tale era nell'intenzione del costituente perchè bisognava superare l'antinomia tra l'articolo 400 del codice penale militare di pace e l'articolo 111 della Costituzione. L'imputato ha a sua disposizione e per garanzia dei propri diritti semplicemente la possibilità di ricorrere al tribunale supremo per eccesso di potere e per incompetenza: la disposizione transitoria congelata dalla cassazione esige una soluzione: quella data dal precedente disegno di legge è la più appropriata e equilibrata.

Tutto questo non è che completi il quadro dell'ordinamento giudiziario militare perchè bisogna ancora dettare le norme che riguardano l'organo di autogoverno della magistratura militare. In molti disegni di legge, che si sono discussi anche durante la VII legislatura, era previsto un organismo simile al Consiglio superiore della magistratura, che mutuava direttive e criteri dai principi informativi di quest'ultimo. In questo disegno di legge c'è semplicemente un inci-

so che parla di questo organo di autogoverno, ma che non pare soddisfi le diverse esigenze, soprattutto quella di dare a questo ordinamento giudiziario uno sbocco democratico attraverso la creazione di un Consiglio della magistratura militare che possa essere garante non solo dei diritti dei magistrati, ma anche e soprattutto della legalità nell'ambito della giustizia militare.

Nell'ultimo articolo del disegno di legge — e questa è una lacuna che poteva essere colmata — si dice che « per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa ». Non mi pare che questa formulazione comporti un impegno per la costituzione dell'organo di autogoverno. Bisognava forse esprimersi in modo diverso. Comunque in Commissione il Governo si è impegnato perchè questo organo venga veramente formato entro un anno. Certo si tratta di una misura indispensabile se vogliamo rendere veramente funzionanti i principi contenuti in questa legge.

Vi sono poi delle lacune che riguardano le condizioni di ammissibilità, gli esami, i concorsi che devono essere espletati nel più breve tempo possibile. In definitiva possiamo dire che con questo disegno di legge si è dato anche un contenuto nuovo al termine di specialità dei tribunali militari. Questo termine può assumere connotati diversi a seconda del tipo di contenuti con cui viene caratterizzato e soprattutto a seconda del sistema politico nel quale si colloca. Questi tribunali sono speciali perchè così sono considerati dall'articolo 103 della Costituzione, ma la loro giurisdizione è limitata dal punto di vista soggettivo ed oggettivo; vi sono le garanzie che sono proprie di tutti i giudici, c'è autonomia ed indipendenza e nella composizione dei tribunali vi è una prevalenza di elementi tecnici e questa è una profonda innovazione per la quale tutte le forze politiche democratiche si sono battute nel lungo periodo in cui vi è stata questa inadempienza costituzionale.

Ad ogni buon conto si tratta di un disegno di legge che tende all'adeguamento della disciplina ai principi della Carta costituzionale. Talune deformazioni hanno ritardato l'attuazione della riforma. Perciò si è avuta una tendenza abolizionista che è contro i principi della Costituzione la quale prevede i tribunali militari. Pertanto qualsiasi discussione sull'esistenza degli stessi mi sembra priva di interesse pratico. Si è cercato di configurare la giustizia militare addirittura come un organismo che potesse fronteggiare il terrorismo e tutelare l'ordine pubblico. Questa concezione è tanto lontana dalla nostra Costituzione da andare al di là dei cardini sui quali si regge la stessa amministrazione della giustizia in Italia.

Mi sembra invece che sia più coerente alla nostra legge fondamentale e più equilibrata la tendenza ad adeguare certe norme alle norme costituzionali e mi pare che tale esigenza abbia trovato piena soddisfazione in questo disegno di legge, sia pure con le riserve che ho espresso. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Corallo. Ne ha facoltà.

C O R A L L O . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, prendo la parola per illustrare, a nome del Gruppo comunista, le ragioni del nostro consenso al disegno di legge in esame, i motivi che ci inducono ad accogliere l'invito che ci viene dai relatori di approvare il disegno di legge così come ci viene dalla Camera dei deputati, senza modifiche, onde consentirne la promulgazione nei tempi più brevi. Se arriviamo a questa conclusione, sia ben chiaro che di essa non è certo motivo fondamentale il desiderio di evitare il *referendum*; se questa legge non costituisse, come costituisce, un grosso passo avanti sulla via della democratizzazione delle forze armate, della introduzione nel mondo militare dei principi della Costituzione noi certamente avremmo scelto altre strade. Del resto se i *referendum* sono sei

anzichè cinque non fa certo grande differenza.

Ma la legge è importante, rappresenta un grosso passo avanti: per questo l'accettiamo, la votiamo, la sosteniamo anche se intendiamo fin da ora manifestare qualche riserva su alcuni punti, su uno particolarmente, per preannunciare la nostra volontà di ritornare sull'argomento, tanto più che la stessa legge ci costringe a farlo se non altro per definire la questione dell'autogoverno della magistratura militare.

Tuttavia non voglio negare che ad imporre la fretta, ad imporci oggi di rinunciare a qualunque modifica è certamente la volontà pressochè unanime, credo, di evitare il sesto *referendum*. Ed è certo paradossale, onorevoli colleghi, che una riforma che si attende da più di trenta anni si debba poi discuterla all'insegna della fretta privando il Parlamento della possibilità di migliorarla là dove la legge necessita di miglioramenti. Ora, su questo ritardo — e non parlo solo del ritardo dei trent'anni, parlo del ritardo degli ultimi mesi — ci sono responsabilità che non vanno taciute, responsabilità antiche e responsabilità recenti. Delle responsabilità antiche credo non sia il caso qui di parlare a lungo; del tentativo sempre operato da parte del partito di maggioranza, da parte del partito di governo, di impedire che la Costituzione penetrasse nella società italiana, di questo credo siamo tutti coscienti. Basterà ricordare illustri precedenti nel campo dei ritardi; basterà ricordare quanti anni dovettero passare prima che la Corte costituzionale potesse insediarsi; basterà ricordare quanti anni ci sono voluti prima che la legge che regolamenta i *referendum* consentisse al popolo italiano di utilizzare questo strumento previsto dalla Costituzione. E debbo dire che non c'è dubbio che a rompere quella cortina di indifferenza verso i problemi della democrazia delle forze armate ha grandemente contribuito il movimento dei sottufficiali che negli ultimi anni ha, attraverso iniziative che prese singolarmente possono anche apparire discutibili, certamente avuto il grande merito storico di imporre un riesame di tutte le questioni attinenti alla disciplina e alla vita delle forze armate.

Così siamo arrivati alla legge sui principi della disciplina militare; così recentemente il Senato ha votato la legge delega al Governo per la riforma del codice penale di pace; così oggi finalmente affrontiamo il problema della riforma della giustizia militare.

Parlavo delle responsabilità più recenti e io credo che vada ricordato il fatto che, mentre nella scorsa legislatura il Governo Andreotti metteva in evidenza nel suo discorso programmatico la necessità della riforma del codice penale militare di pace e della giustizia militare, in questa legislatura questi disegni sparivano dai discorsi programmatici dei presidenti del Consiglio. E si deve alla nostra ostinata volontà di riproporre il tema quando ancora non pendeva sulle nostre teste alcuna minaccia di *referendum*, si deve alla iniziativa dei parlamentari comunisti se questo tema non è tornato nel dimenticatoio.

Abbiamo tallonato il Ministro della difesa con iniziative di vario genere culminate nella presentazione di nostri disegni di legge di riforma che avevano proprio lo scopo di porre il Governo di fronte alle sue responsabilità. Abbiamo fatto di più: parallelamente al disegno di legge che compiutamente rappresentava i nostri orientamenti in materia, abbiamo presentato un disegno di legge che riproduceva fedelmente il testo dell'accordo raggiunto nella precedente legislatura, un accordo che naturalmente aveva comportato anche delle rinunce da parte nostra e che pure abbiamo ripresentato come nostro testo, proprio per mettere di fronte tutte le forze politiche alle loro responsabilità e a indurle a rompere gli indugi e a procedere alla riforma.

Siamo arrivati all'apparente paradosso di un Ministro della difesa che trovava il tempo per andare a sottoscrivere i *referendum*, tra i quali quelli per la modifica della composizione dei tribunali militari, ma non trovava il tempo per presentare i disegni di legge di riforma. Questo ci deve far pensare, poichè non abbiamo ragione di ritenere che il ministro Lagorio abbia sdoppiato la propria anima, abbiamo ragione di ritenere che sul ministro Lagorio si siano esercitate pressioni pesanti, per impedirgli di presentare i disegni di legge.

Tuttavia la conclusione è stata che, presato da noi, di fronte alla decisione della Commissione difesa di chiedere che si discutessero i disegni di legge di iniziativa parlamentare in assenza di un'iniziativa del Governo, finalmente il Governo si è deciso a presentare i due disegni di legge, ma con un ritardo che ha avuto conseguenze gravi, negative. Certo, se noi avessimo potuto iniziare l'esame per tempo, non saremmo arrivati qui a dover sentire i relatori che dicono: approviamolo così com'è, non presentiamo emendamenti, non modifichiamo per evitare appunto che si debba tenere il *referendum*.

Detto questo, signor Presidente, voglio però ripetere, come ho già detto, che quel che ci induce ad accettare questo invito è il fatto che consideriamo questa legge una importante riforma, un importante passo avanti per i suoi contenuti che indubbiamente innovano in senso positivo.

La prima conquista positiva riguarda la composizione del tribunale militare. Finora i giudici erano militari ed il magistrato militare faceva parte del tribunale in una posizione minoritaria, che certamente finiva per affidargli la funzione di supporto tecnico ai giudici militari. Ebbene, adesso si rovescia il rapporto: i militari vengono giudicati da magistrati e la presenza di un militare non magistrato nel tribunale indubbiamente rappresenta quello che prima rappresentava il magistrato, cioè un supporto tecnico. Ma a giudicare oggi sono dei magistrati. Questo lo consideriamo un fatto altamente positivo che rompe con una tradizione: quella della giustizia dei capi che indubbiamente pesava negativamente nella vita delle forze armate.

Secondo punto importante della riforma è costituito dalla istituzione della corte di appello. I relatori ne hanno già parlato: si pone fine ad una concezione arretrata, autoritaria, che voleva non discutibile la sentenza del tribunale militare, quasi che il prestigio delle forze armate potesse dipendere dalla modifica di una sentenza di un tribunale militare. Così la giustizia veniva subordinata ad una assurda esigenza di dignità che non aveva alcuna ragione di essere ed alcun motivo di sopravvivere. Si ar-

riva alla istituzione della corte d'appello, al secondo grado di giudizio finora negato solo ai militari, praticamente trasformando il tribunale supremo in corte d'appello.

Sotto questo profilo a me non pare che si possano avanzare dubbi di legittimità costituzionale in riferimento alla VI norma transitoria della Costituzione, la quale prescriveva che entro un anno si provvedesse al riordino del tribunale supremo militare. Ma è evidente che la VI norma transitoria tendeva ad indurre il legislatore a coordinare le disposizioni riguardanti il tribunale militare con l'altro articolo della Costituzione che prevede il diritto di ogni cittadino al ricorso in cassazione. Quindi consideriamo questa parte della riforma convincente, la accettiamo senza riserva alcuna e credo che gli stessi colleghi che hanno adombrato qualche riserva in materia se ne debbano convincere.

La terza grossa questione è appunto il ricorso in cassazione. È vero quello che è stato detto qui: che da parte di quasi tutte le forze politiche era stato accettato il principio di istituire una sezione specializzata della corte di cassazione. Negli stessi disegni di legge da noi presentati si adombra questa soluzione, anzi si prospetta questo tipo di soluzione. Però vorrei che fosse chiaro che noi arriviamo alla sezione specializzata della corte di cassazione come punto di incontro con tutte le altre forze politiche, non che questo fosse il nostro punto di partenza. Il nostro punto di partenza era la possibilità del ricorso in cassazione sicchè, quando oggi ci troviamo di fronte a questa soluzione, non possiamo che dichiararci soddisfatti in quanto si ritorna alla soluzione da noi originariamente prospettata.

Infine vi è il problema dell'autogoverno della magistratura militare, cioè il problema di garantire effettivamente l'autonomia della magistratura militare, unica magistratura che finora di questa autonomia non ha goduto con gravissimo pregiudizio della giustizia militare, e parlo della giustizia con la « g » maiuscola.

Su questo punto si è dovuti arrivare ad un rinvio che io ritengo fosse inevitabile perchè la soluzione che si era prospettata,

che si era studiata e che era stata calata nel disegno di legge governativo non poteva sopravvivere nel momento in cui, anziché sulla sezione specializzata, si punta sulla corte di cassazione. E io credo che abbiano fatto bene i colleghi della Camera a non improvvisare soluzioni dato che la materia è troppo delicata perchè si potesse decidere inventando una soluzione nel giro di poche ore. Credo che abbiano fatto bene a rinviare dandoci nel frattempo una soluzione provvisoria che non dico dovrebbe, dico dovrà sopravvivere non più di un anno. E sarò grato al Ministro della giustizia e al sottosegretario Bandiera se in questo senso il Governo assumerà davanti al Parlamento l'impegno preciso di giungere rapidamente a disciplinare la materia dell'organo di autogoverno della magistratura militare, ponendo fine a questo regime provvisorio che certamente lascia motivi di perplessità.

Mi consenta infine, signor Presidente, di avanzare sin d'ora una riserva, cioè di illustrare una nostra preoccupazione che ci induce a manifestare la nostra volontà di ritornare alla prima occasione sull'argomento. Nel testo che ci viene proposto cogliamo un'involontaria distorsione di quella che era indubbiamente la volontà del legislatore. Mi riferisco alla questione della composizione del tribunale e delle corti d'appello per quanto attiene alla presenza del cosiddetto pari grado. Questo è un principio che noi abbiamo portato avanti con estrema convinzione. Noi volevamo che nei tribunali fosse presente come giudice un pari grado dell'imputato. Ritenevamo che questa fosse una garanzia in più per l'imputato: un giudice che potesse capire meglio le ragioni dell'imputato, che potesse capire meglio le condizioni in cui il reato era stato commesso. Noi ponevamo quindi il problema che a comporre il tribunale fosse chiamato un militare pari grado dell'imputato.

È avvenuto, signor Presidente e onorevoli colleghi, che questo principio è stato in pratica abbandonato e tuttavia si è voluto farlo sopravvivere in modo controproducente e assurdo. Si dice infatti che delle corti farà parte un militare pari grado del-

l'imputato, ma questo militare non deve essere inferiore al grado di sottotenente per i tribunali e di tenente colonnello per le corti di appello. Meglio sarebbe stato, a nostro avviso, se, una volta constatata l'impossibilità di trovare un accordo sul principio della presenza del militare pari grado, si fosse del tutto abbandonato questo principio senza volerlo far sopravvivere per forza deformato perchè, così facendo, si viola un principio assai più importante: quello della pari dignità dei militari. Questo principio della pari dignità dei militari lo abbiamo affermato con forza nella legge sui principi della disciplina militare modificando ogni ordinamento e ogni istituto che fosse in contrasto con questo principio. Ancora recentemente, pochi giorni or sono, il Senato, votando la delega al Governo per la riforma del codice penale, si è preoccupato di stabilire il principio che non ci potessero essere pene quantitativamente diverse per produrre l'effetto della degradazione degli ufficiali e dei sottufficiali. Si è detto che la misura della pena deve essere unica per gli ufficiali e per i sottufficiali.

Quando si arriva alla conclusione che del tribunale militare farà parte un pari grado se l'imputato è un ufficiale e non un pari grado se l'imputato è un sottufficiale, un militare di truppa, un soldato, questo principio viene gravemente violato. E credo che su questa questione presto si dovrà tornare per trovare una soluzione comunque diversa, una soluzione che, qualunque essa sia, ponga sullo stesso piano tutti i militari di fronte ai principi che attengono alla dignità, tanto più, onorevoli colleghi, che occorre mettere in rilievo il risultato controproducente che si può ottenere. Mi auguro che in sede di interpretazione della norma non si arrivi ad una conclusione che finirebbe per essere aberrante. Infatti, se, partendo dal principio che del tribunale deve far parte un pari grado, ma che il pari grado non può essere di grado inferiore a quello di sottotenente, si arrivasse ad applicare la norma nel senso che, per giudicare un graduato di truppa, un soldato, ci si deve avvicinare il più possibile al loro grado e quindi il giudice dovrà essere un sottotenente,

ciò desterebbe tra i sottufficiali motivi obiettivi di preoccupazione perchè certo un anziano maresciallo preferisce cento volte avere come suo giudice un ufficiale di grado superiore che non un sottotenente che, per essere fresco di accademia o per essere appena uscito dai corsi degli ufficiali di complemento, non è il più idoneo a giudicare con serenità un sottufficiale.

Ho voluto avanzare, signor Presidente, questa riserva perchè a noi pare che su tale questione si debba trovare l'occasione di ritornare o in sede di legge delega per la riforma del codice penale militare di pace o quando discuteremo, ed auspichiamo di farlo al più presto, l'ordinamento dell'organo di autogoverno della magistratura militare.

Detto questo, signor Presidente, preannuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo comunista al testo del disegno di legge, convinti di contribuire così a realizzare un grosso passo avanti nella strada della democratizzazione delle forze armate italiane. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

* **S P A D A C C I A .** Ringrazio il senatore Filetti per avermi concesso di parlare adesso. Interverrò per pochissimi minuti e questo mio intervento è sostitutivo della dichiarazione di voto che non potrò fare in quanto mi devo assentare per un altro impegno.

Desidero dire che ho delle riserve sulla composizione dei tribunali nei primi due gradi. È stato legittimo da parte del Movimento sociale-Destra nazionale l'aver fatto pesare la sua forza nell'imminenza del *referendum*. Mi domando se abbiamo fatto bene ad accettare questa prova di forza o se dovevamo andare al *referendum* sui tribunali militari.

È certo, tuttavia, che nel momento in cui questa composizione è stata accettata, non potevamo mettere in atto ostruzionismi perchè, comunque, questa non è, come la legge n. 194 sull'aborto o come quella sull'inquirente, una legge truffa fatta al solo scopo di evitare il *referendum*: questa è, co-

munque, anche nella insoddisfacente soluzione della composizione degli ordini giudiziari dei primi due gradi, una riforma. Lo è perchè stabilisce finalmente l'allineamento alla Costituzione della magistratura militare che diventa una magistratura indipendente, svincolata dalla gerarchia militare; lo è perchè la magistratura tecnica indipendente togata dell'ordine militare, svincolata dalla gerarchia militare ha la prevalenza nella composizione dei collegi; lo è soprattutto perchè smantella il tribunale supremo, lo trasforma (adeguando anche qui la Costituzione) in tribunale d'appello ed apre la strada al sindacato di legittimità della corte di cassazione attraverso non la occupazione, come chiedeva la casta militare, della cassazione con una sezione specializzata da parte del tribunale supremo, ma attraverso una sezione specializzata civile della corte di cassazione.

Se guardiamo tutti i testi di legge che sono stati fino ad oggi presentati, questa rappresenta la conquista più grossa della riforma, che cancella il carattere separato di giustizia speciale e di casta che finora ha avuto ed ha conservato contro la Costituzione e contro quella disposizione transitoria che imponeva che entro un anno si facesse la riforma dei tribunali militari.

Credo che dobbiamo registrare positivamente questa riforma. Le riserve sulla composizione dei collegi nei primi due gradi sono tali da non poter giustificare il mio voto favorevole: mi assenterò quindi dall'Aula, secondo il Regolamento, per l'astensione. Sottolineo con soddisfazione il fatto che finalmente, dopo 35 anni, questa riforma viene varata credo soprattutto per merito di quei 650 mila cittadini che hanno firmato la richiesta di *referendum*.

Ritengo, anche per l'ordine dei lavori della Camera, che senza questa sollecitazione, senza questa richiesta popolare questa riforma avrebbe ancora atteso anni e forse legislature. Il fatto che essa oggi giunga all'approvazione del Parlamento e costituisca un'altra delle lentissime tappe nell'attuazione della nostra Costituzione — che tutti affermano di voler riformare, non si sa bene in che direzione, ma che nessuno si preoc-

cupa di attuare e di applicare — credo sia una cosa positiva, che va ascritta a merito di questo Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la Costituzione, nella VI disposizione finale, ha demandato al legislatore democratico di provvedere entro un anno dalla sua entrata in vigore al riordinamento del tribunale supremo militare.

Sono decorsi 33 anni perchè il Parlamento fosse in grado di prestare concreto ossequio all'adempimento costituzionale.

Tale constatazione di fatto ha destato ad un autorevole esponente della Camera dei deputati profonda malinconia e ad altri ha dato modo di rilevare che sta per concludersi la « guerra dei trenta anni » e di compiacersi per essere stata evitata la « guerra dei cento anni ».

Noi ci limitiamo ad osservare che il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace non è da catalogare tra gli adempimenti legislativi di facile realizzazione, onde assai breve è stato il termine di un anno stabilito per l'adozione delle opportune modificazioni ed innovazioni ai fini del riordino del tribunale supremo militare, tanto vero che lo stesso costituente ha ritenuto per la revisione dei tribunali militari, che sono certamente organi speciali di giurisdizione, di non fissare alcun termine, neppure quello di cinque anni determinato per la riforma delle altre giurisdizioni speciali.

Ma le norme costituzionali non possono interpretarsi in senso tipicamente italiano e cioè nel senso che il *sine die* debba identificarsi con il termine « mai » oppure con la espressione « rinvio alle calende greche ». Conseguentemente l'ibernazione più che trentennale, con qualche timido transitorio sussulto, dell'attuale ordinamento giudiziario militare di pace non può che indurre a motivi di critica e di censura nei confronti di un legislatore apatico, lento e lungamente inerte.

La possibilità di evitare il *referendum* del 17 maggio costituisce l'occasione per imprimere un colpo di acceleratore all'arrugginita macchina legislativa e giungere con il fiatone « sul filo di lana », quasi alla scadenza dei cosiddetti « tempi supplementari », al licenziamento di una nuova disciplina dell'ordinamento giudiziario militare di pace.

Peraltro, il *referendum* radicale, ove non fosse tempestivamente superato dalla traduzione in legge del disegno legislativo al nostro esame, produrrebbe, qualunque possa essere il suo esito, riflessi estremamente negativi e pericolosi per le forze armate.

L'eventuale prevalenza dei « no », infatti, comporterebbe per altri cinque anni il mantenimento dell'attuale legislazione che tutte le forze politiche con motivazioni più o meno late, seppure non univoche ed a volte divergenti, ritengono in tutto ed in parte difforme dai principi dettati dalla Carta fondamentale.

La maggioranza dei « sì » imporrebbe la emanazione di una legge in tempi brevissimi per la copertura del vuoto legislativo che verrebbe a crearsi con conseguenti situazioni di precarietà ed incertezza, porrebbe in essere — così come è stato argutamente rilevato nell'altro ramo del Parlamento — una vera e propria situazione pirandelliana per alcuni imputati, che dovrebbero mettersi alla ricerca dell'organo competente a giudicarli e, nel frattempo, potrebbero rimanere nello stato di detenzione.

La riforma ai fini dell'adeguamento ai precetti costituzionali ed alle nuove esigenze della società e delle istituzioni militari non involge, però, soltanto l'ordinamento giudiziario militare di pace, ma deve procedere parallelamente correlata alla più vasta normativa del codice militare di pace.

Conseguentemente ragioni di opportunità e di più organica disciplina legislativa avrebbero dovuto consigliare il coevo esame davanti allo stesso ramo del Parlamento sia del progetto di legge delega per la riforma del nuovo codice militare di pace, di recente licenziato dal Senato della Repubblica, che del disegno di legge concernente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace al quale stiamo apponendo lo spolverino

dell'approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Tanto ciò è vero che nell'uno e nell'altro dei due strumenti legislativi, ora sotto forma di criteri direttivi da osservare in sede di adempimento di delega ora sotto forma di norma di legge, si riscontrano casi di disciplina della stessa materia, come, ad esempio, l'abrogazione delle disposizioni sulla competenza e sul funzionamento dei tribunali militari di bordo, l'estensione al processo militare del giudizio di appello e l'istituzione del ricorso in cassazione in adempimento di quanto previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

È augurabile che il *modus procedendi* non contestuale dei due provvedimenti legislativi non dia luogo a difficoltà, contraddittorietà o, peggio, contrasti e che il disegno di legge delega relativo al nuovo codice penale militare di pace, tuttora pendente davanti alla Camera dei deputati, possa concludere rapidamente il suo *iter* parlamentare, mentre — ciò che più conta — è auspicabile che in sede di adempimento della delega predetta si tenga debito e congruo conto delle modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace che il Senato si accinge a tradurre definitivamente in legge.

Venendo, ora, al merito specifico del disegno di legge al nostro esame, preme anzitutto rilevare che non ha senso la diffidenza che taluni hanno espresso e tuttora esprimono nei confronti dei giudici militari e dei tribunali militari.

La diffidenza verso i primi — come ebbe ad osservare con forza e con profondo convincimento Remo Pannain in occasione del 2° Congresso internazionale del diritto penale militare tenutosi a Verona nel maggio del 1959 — « è ingiustificata, ingiusta, pretestuosa ed offensiva, per quello che fin'oggi si è verificato e per quello che potrà farsi ». Il funzionamento dei tribunali militari è stato sempre superiore ad ogni elogio per le garanzie di legalità, di giustizia e di indipendenza da cui il loro operato è stato sempre presieduto, per l'umanità, il buon senso, la scrupolosità delle decisioni.

Non ha alcuna rilevanza che — come qualcuno ha sottolineato nell'altro ramo del

Parlamento — in determinati paesi, tra i quali la Repubblica federale di Germania, non esistano tribunali militari, pur essendo in vigore codici penali militari di pace.

La esigenza che la giustizia militare sia amministrata con celerità e da tecnici del diritto penale militare, cioè da militari, impone la istituzione, anzi, la permanenza di una giurisdizione ordinaria speciale costituita da magistrati militari. Tant'è che la Costituzione all'articolo 103 ha riconosciuto la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra ed in tempo di pace.

Può condividersi la necessità di riformare l'istituto dei tribunali militari, adeguando la giustizia militare alla giustizia comune, con la introduzione di nuove norme, tra le quali quelle concernenti il doppio grado di giurisdizione e l'ammissibilità del ricorso per cassazione oppure una migliore disciplina della libertà personale e della custodia preventiva, ma ciò è cosa ben diversa dalla pretesa di abolire i tribunali militari e non trova alcuna giustificazione specialmente in un momento in cui sarebbe delittuoso eliminare uno degli strumenti costituzionali estremamente validi per l'amministrazione delle norme vigenti contro il terrorismo.

D'altra parte i tribunali militari non attentano minimamente al principio della unitarietà dell'ordinamento giuridico o della unitarietà della giurisdizione e non ha senso asserire che una parte della materia giurisdizionale venga ad essere sottratta al giudice naturale, al giudice comune.

La dottrina giuridica ha fondatamente evidenziato che anche nella unitarietà c'è la distinzione e che è inevitabile la distinzione dei vari oggetti. Carnelutti, condividendo tale principio, osservava ad esempio che, nonostante la unificazione del diritto commerciale con il diritto civile, esiste ancora la distinzione, non soltanto esistono ancora le cattedre distinte, ma esiste la materia, che si enuclea, che si distingue, che si gemma e che reclama una trattazione diversa.

In tema di giustizia militare è pertanto pienamente condividibile il mantenimento di una distinzione, che è ad un tempo oggettiva e soggettiva, rispetto alla giurisdizione ordinaria. È bene quindi che il disegno di

legge in discussione non abolisca l'ordinamento giudiziario militare di pace ma lo conservi anche se con opportune modificazioni. Il mantenimento dei tribunali militari e dei giudici militari conferma che determinati fatti, determinate questioni, particolari problematiche esigono il giudizio di organi costituiti da magistrati che non solo siano in possesso di adeguate cognizioni tecniche e giuridiche ma siano anche dotati di attitudini e formazioni mentali acquisite per effetto di specifica esperienza.

Saggia è la composizione dei nuovi tribunali militari che, in conformità alla tesi sostenuta dalla mia parte politica, non comprendono militari di grado inferiore a quello di ufficiale ed escludono la cosiddetta rappresentanza laica, cioè la presenza di un cittadino che si sarebbe dovuto estrarre a sorte tra gli ex militari iscritti nella lista dei giudici popolari. È recepita così la necessità o quanto meno la opportunità che i tribunali siano composti da persone aventi una lunga esperienza di servizio e sono eliminati il timore dell'inquinamento della imparzialità nel giudizio e la eventualità che i giudici possano facilmente diventare i difensori dell'imputato.

Parimenti ci trova consenzienti l'introduzione del grado di appello nei giudizi militari. Così come avviene in tutti i procedimenti penali, la sentenza del tribunale è soggetta a gravame davanti la corte militare di appello, sicché è assicurato il doppio esame di merito con la possibilità della riforma della prima pronuncia eventualmente erronea.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede *sic et simpliciter* l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari secondo le norme del codice di procedura penale.

Viene ad essere applicato in tal modo il principio voluto dall'articolo 111 della Costituzione, per il quale è sempre ammesso per violazione di legge il ricorso in cassazione contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali. Correlativamente, in osservanza della citata VI norma finale della Costituzione, si procede

al riordinamento ed, anzi, alla soppressione del tribunale supremo militare.

La soluzione adottata ha dato luogo ad alcune critiche ed a vere e proprie contestazioni.

In effetti il comitato ristretto dei deputati, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, aveva optato per la presenza di magistrati militari nel giudizio di legittimità ed aveva previsto che il ricorso fosse deciso da una sezione speciale o specializzata della corte suprema di cassazione che avrebbe giudicato con l'intervento nel collegio di due magistrati militari di cassazione compresi nel numero dei votanti.

Non si comprende, quindi, il colpo di mano dell'ultimo momento che ha escluso dal massimo organo giurisdizionale una rappresentanza dei magistrati militari. A prescindere dalla presumibile più profonda conoscenza del diritto penale militare nei confronti dei magistrati ordinari, i magistrati militari hanno certamente una particolare *forma mentis*, frutto di specifica esperienza e competenza, che ben può ritenersi utile e necessaria anche in sede di legittimità.

D'altra parte la mancata istituzione di una sezione specializzata fa convergere nell'unico calderone della cassazione, assieme agli altri ricorsi, anche quelli relativi a reati militari, con il conseguente avveramento di temuti rilevanti ritardi nella trattazione e nella definizione, venendo così a cessare la peculiare esigenza della immediatezza e comunque della rapidità che ha sempre caratterizzato e deve continuare a caratterizzare i giudizi militari e potendosi estendere alla giustizia militare la crisi che in misura assai ponderosa attualmente grava sulla giurisdizione ordinaria.

Un breve accenno, poi, è da fare alla soppressione dei tribunali militari di bordo, giustificata dalla considerazione che essi rappresentano una anomalia nel sistema delle garanzie costituzionali per l'esercizio della funzione giurisdizionale; le loro competenze con soluzione tecnicamente corretta sono devolute ai tribunali militari.

Ed infine, a nostro avviso, meritano apprezzamento la istituzione della sezione di

sorveglianza presso la corte militare di appello e dell'ufficio autonomo del pubblico ministero presso la corte di cassazione, la regolamentazione del trattamento economico con l'attribuzione degli adeguamenti periodici, la previsione dell'indennità di missione in occasione di trasferimento di ufficio, la formulazione delle varie norme transitorie e finali.

Sarebbe stato, forse, opportuno sciogliere il nodo dell'organo di autogoverno della magistratura militare e non rinviare la sua costituzione e la sua enucleazione.

Abbiamo così portato a termine il proponimento di analizzare, seppure sinteticamente, le modifiche proposte dall'ordinamento giudiziario militare di pace.

Non si tratta certamente di una legge perfetta, perchè dalla frettezza a scoppio ritardato, da un dibattito precipitoso ed estemporaneo, dalla preoccupazione di un varo entro tempi brevissimi, dalla pressante coazione di nulla aggiungere e di nulla modificare, non può che derivare uno strumento legislativo bisognoso di chiarimenti, di integrazioni, di approfondite innovazioni e, maggiormente, del necessario raccordo con la riforma *in itinere* del codice militare di pace. Tuttavia, in relazione all'accoglimento di alcuni emendamenti qualificanti presentati dalla mia parte politica nell'altro ramo del Parlamento e riprodotti nel testo al nostro esame e tenuto conto che sono state evitate alcune gravi storture che avrebbero inquinato rilevantemente l'amministrazione della giustizia militare, concludo esprimendo valutazione positiva del testo legislativo nel suo complesso, auspicando che le istituzioni militari possano, in ogni tempo, rimanere fuori da qualsiasi fenomeno di lassismo, di permissivismo e di scardinamento. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ritengo innanzitutto doveroso ringraziare i relatori, senatori Di Lembo e Iannarone, per le sostanziose relazioni con le quali hanno

accompagnato questo provvedimento in Aula, ripetendo il grosso contributo che i medesimi hanno dato 15 giorni fa per consentire di licenziare il codice militare di pace. Non contesto neanche l'affermazione del senatore Spadaccia che vi sia una parte di contributo, nell'accelerare i tempi di approvazione di questa legge, da parte dei 650.000 elettori, che d'altronde hanno esercitato un loro legittimo diritto. Penso però che una parte di merito vada anche alle iniziative parlamentari che da tempo premono, non ultimi (per una primogenitura che non era necessario indicasse il senatore Corallo) i due disegni socialisti presentati la scorsa legislatura (portano i nn. 47 e 48) e in questa riproposti all'inizio dell'attività parlamentare.

Neanch'io mi sento di far festa di fronte a questo disegno di legge, così come ci arriva, un po' vittima — come diceva bene il senatore Filetti — anche della fretta, ma che pur resta un grosso passo avanti, come bene hanno sottolineato tutti gli intervenuti.

A distanza di 33 anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione il Parlamento conclude oggi l'*iter* di un provvedimento relativo al riordinamento della giustizia militare del quale la VI disposizione transitoria della Costituzione faceva carico al legislatore ordinario nel breve periodo di un anno: una lunga inadempienza pertanto della quale è inutile in questo momento ricercare le cause. Certamente ha influito per molto tempo il momento politico tutt'altro che favorevole ad una riforma che doveva necessariamente inquadarsi in una svolta democratica della complessiva struttura delle istituzioni militari, poi c'è stato per molto tempo il chiudersi in se stesso del mondo militare, la deprecata separatezza, espressione non tanto di una dissonanza con la società civile quanto piuttosto di una inerzia e di una lentezza di adeguamento psicologico e politico alla nuova realtà fissata dalla Carta costituzionale.

A un certo punto tuttavia si è avviato anche nelle forze armate quel processo di mutamento che già si era affermato in modo prorompente in altri comparti della società: tappa fondamentale la legge sui principi della disciplina militare che ha rivoluzionato —

lo dobbiamo dire — l'ordinamento militare. Con essa il Parlamento ha fissato con legge quelle regole basilari della disciplina militare che venivano ad incidere sull'esercizio dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, riservando tuttavia all'Esecutivo uno spazio entro il quale poteva e doveva esercitarsi la sua potestà regolamentare. Rilievo notevole anche dal punto di vista pratico aveva l'istituzione della rappresentanza militare che, modificando il tracciato di antichi principi e mentalità, consentiva ai militari di ogni livello e grado di partecipare alla gestione di problemi della vita militare e introduceva, come è stato detto, nelle caserme e in ogni altra sede delle forze armate un nuovo metodo coerente con la democrazia repubblicana.

Altra tappa importante è stata la recente approvazione del disegno di legge che conferisce al Governo la delega per l'emanazione del nuovo codice militare di pace. Si esprime anche qui la volontà dell'adeguamento alla Costituzione di un corpo di norme che risaliva all'epoca fascista e recava pertanto un'impronta non più conciliabile non solo con la Carta costituzionale ma con le finalità di efficienza e di modernità dell'apparato militare.

Collegato con il disegno di legge di delega in un quadro riformatore è il provvedimento che abbiamo oggi all'esame. C'è da ricordare che a livello di Commissione, come ricordava anche il senatore Di Lembo, se non di Assemblea, il Senato approvò già nella passata legislatura un disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario penale militare di pace che per l'anticipato scioglimento delle Camere non poté giungere in porto. Già nella predetta legislatura le forze politiche erano dunque concordi nel volere una riforma che l'appuntamento referendario ha di poco affrettato rendendola, come dicevo prima, tuttavia, lacunosa e parziale.

Il voto favorevole che oggi ci apprestiamo a dare deriva infatti da un giudizio complessivo che ha valutato il prevalere di essenziali aspetti positivi su imperfezioni che certo non sono solo di forma. Gli aspetti caratterizzanti della riforma sono già stati evidenziati ampiamente, anzitutto l'introduzione

del giudizio di appello che, anche se non costituzionalmente prescritto, come ritiene la maggioranza della dottrina, allinea l'ordinamento giuridico militare a quello ordinario.

Il relatore Iannarone ha osservato che questa introduzione dà dimensione concreta al principio costituzionale di eguaglianza eliminando una grave disparità che appare particolarmente nel caso di provvedimenti avanti al giudice ordinario.

Il contrasto politico tra coloro che volevano il riordinamento del tribunale supremo militare a livello di cassazione con la previsione di una sezione specializzata della stessa quale istanza di diritto e coloro che invece, in omaggio al principio di unicità della giurisdizione, intendevano tenere fermo il ricorso di legittimità alla sezione ordinaria dello stesso organo, si è risolto con il prevalere della seconda tesi. Devo dire che condivido questa soluzione per l'affievolirsi, a livello del giudice di diritto, dell'esigenza dell'apporto tecnico che d'altronde è garantito — ed è questo il solo significato che si può riconoscere a questa previsione — dalla previsione di un ufficio autonomo del procuratore generale militare presso la medesima corte di cassazione.

Qualche dubbio tuttavia è stato espresso sulla minore aderenza di questa soluzione alla lettera della sesta disposizione transitoria della Costituzione la quale imponeva il riordinamento del tribunale supremo militare, ma riordinamento non significa soppressione. Il primo comma della stessa disposizione transitoria parla infatti di « revisione degli organi speciali di giurisdizione ». La questione è meramente interpretativa e questa non mi pare la sede per discutere. Il riferimento, nella predetta disposizione transitoria, all'articolo 111 della Costituzione, non significa infatti, a mio avviso, che il tribunale supremo militare deve essere trasformato necessariamente in giudice di legittimità, bensì che l'esigenza del suo riordinamento si pone come conseguenza del secondo comma del citato articolo 111 che ha sancita la possibilità del ricorso in cassazione per violazione di legge avverso ogni pronunzia di organo giurisdizionale. Allora non è senza significato il fatto che la corte mili-

tare di appello si istituisce come organo unico, anche se articolato in due sezioni, a Verona e a Napoli. Ciò sta a dimostrare che il tribunale supremo militare viene trasformato nell'unico giudice di appello supremo tra gli uffici giudiziari militari, anche se soggetti al ricorso per cassazione. Come è stato del resto osservato anche attualmente, la sentenza del tribunale supremo militare è suscettibile di ricorso avanti alla corte di cassazione, restando supremo l'uno nel suo campo e suprema l'altra ai sensi dell'articolo 111 della Carta costituzionale.

In definitiva, condivido la soluzione del tribunale di appello unico nel quale si riordina il tribunale supremo militare articolato per ragioni di economia e di lavoro processuale nelle due sezioni di Verona e di Napoli.

Altri dati caratterizzanti la riforma all'esame sono costituiti dall'abolizione dei tribunali militari di bordo (è stato sottolineato da tutte le parti) e dalle garanzie di indipendenza dei giudici connesse con la presidenza tecnico-giuridica delle corti militari.

Come ha fatto osservare il relatore Iannarone, il disegno di legge assicura, comunque, in misura ampia nei giudizi di merito l'apporto tecnico-militare per la prevista presenza dei militari nelle corti.

I giudici, del resto, sono magistrati militari e là dove questi mancano — in Cassazione — vi è, come abbiamo già detto, la significativa presenza di un procuratore generale militare autonomo.

In definitiva, il disegno di legge ha rovesciato la precedente impostazione: a tribunali costituiti da militari, nei quali i giudici speciali entravano per necessità di ausilio tecnico-giuridico, succedono ora tribunali costituiti da magistrati militari nei quali i militari recano un utile apporto di conoscenza di uomini e di ambiente. La presenza dei militari stabilisce anche un certo collegamento in misura accettabile tra l'esercizio della potestà disciplinare e quello della potestà punitiva. L'augurio, naturalmente, è che l'introduzione del doppio grado di merito non appesantisca procedimenti che devono essere caratterizzati da una rapidità che soddisfi le particolari esigenze d'immediatezza di giudizio rispetto al servizio militare prestato.

La presente riforma dovrà pertanto essere completata da un'ulteriore normativa; in particolare dovrà essere costituito l'organo di autogoverno che lo stesso disegno di legge prevede. Tale organo dovrebbe contemplare la presenza accanto ai rappresentanti dei diversi livelli dei magistrati anche di componenti laici, eletti dal Parlamento, tra i quali dovrebbe scegliersi il presidente.

È da respingere — almeno questo è il mio pensiero — la tesi secondo la quale si vorrebbe far presiedere l'organo di autogoverno dal Ministro di grazia e giustizia o da quello della difesa. Ciò contrasterebbe evidentemente con i principi costituzionali.

Tutto questo è, tuttavia, da affidarsi all'ulteriore lavoro legislativo sul quale — e mi pare che ne abbiamo avuto la conferma oggi — tutte le forze politiche si sono impegnate.

Concludo richiamando tale impegno e salutando, nell'approvazione di questo disegno di legge, una tappa importante per lo sviluppo democratico del paese. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore Di Lembo.

D I L E M B O , relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore Iannarone.

I A N N A R O N E , relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onorevoli senatori, concludiamo oggi l'iter legislativo della riforma della giurisdizione militare.

Si tratta di un atto assai importante nel processo di ammodernamento e di riforma delle nostre istituzioni. Non mi soffermerò sui particolari del provvedimento, già ab-

bondantemente illustrati dal relatore; intendendo fare soltanto alcune precisazioni.

Innanzitutto è importante sottolineare che se giungiamo oggi alla riforma della giurisdizione militare, ciò non avviene soltanto perchè abbiamo l'urgenza referendaria, come da alcune parti è stato detto, nè avviene, come or ora ripeteva il senatore Corallo, perchè siamo stati incalzati dal movimento dei sottufficiali democratici.

Giungiamo a questa soluzione perchè un lunghissimo processo di dibattito e di approfondimento del problema ci ha portato a maturare un provvedimento che risponde allo stato della coscienza del nostro paese. Se i due argomenti cui prima mi richiama-vo fossero validi, sicuramente non avremmo raggiunto oggi solo una soluzione per i tribunali militari, ma avremmo raggiunto anche una soluzione su altre materie soggette a *referendum*: ad esempio l'ergastolo, la legge Cossiga e così via.

A causa di questa urgenza, abbiamo sciolto alcuni nodi importanti. Quando abbiamo esaminato il disegno di legge di riforma del codice penale militare di pace ho sottolineato che i ritardi, deplorabili sempre, in questa riforma hanno ragioni complesse, la principale delle quali mi pare si debba ricondurre al contrasto di fondo esistente in dottrina e in sede politica sulla soluzione da dare ai problemi della giurisdizione militare. Ho anche sottolineato come in questo contrasto, nel corso del tempo, le parti si siano più volte invertite e chi prima sosteneva una posizione presunta rinnovatrice poi è passato a sostenere, con le stesse motivazioni, la soluzione opposta.

Non è questo però che ci interessa, perchè il fatto importante è che questo processo di riforma si lega al più vasto fatto dell'ammodernamento e della democratizzazione delle forze armate: se non avessimo dato risposta al punto principale, che è quello della collocazione delle forze armate nell'ordinamento democratico dello Stato, non avremmo dato risposta agli altri problemi. Giustamente le Commissioni difesa della Camera e del Senato nella scorsa legislatura hanno posto in secondo piano il dibattito sul problema della giustizia militare, per

centrarlo su quello più specifico della collocazione delle forze armate e dello stato del cittadino militare.

È questo un problema importante, che richiede ancora amplissimi approfondimenti. Sono d'accordo con il presidente della Commissione difesa del Senato, senatore Lepre, quando ha ricordato che un punto importante è quello dell'approvazione della legge dei principi. Non v'è dubbio. Chi ha seguito l'*iter* di questo provvedimento lo sa benissimo, *iter* durato ben due legislature, perchè anche in quel caso dovevamo risolvere il contrasto giuridico e politico che vi era sulla soluzione da dare, ad esempio, al problema del regolamento di disciplina. Si discuteva se vi fosse una riserva di legge o no sul problema del regolamento di disciplina e delle rappresentanze. Con la soluzione che abbiamo raggiunto attraverso la legge dei principi abbiamo risolto il problema fondamentale, che era quello del godimento dei diritti civili da parte dei cittadini militari, vedendo nel contesto di questa legge e regolando per legge l'affievolimento di questi diritti in ragione della condizione del militare.

In questo quadro abbiamo portato avanti il discorso sulla giurisdizione militare, che ha completamente rovesciato il significato della giustizia militare: ecco perchè siamo giunti a questa soluzione ed abbiamo potuto trovare, seppure spinti dall'urgenza referendaria, un compromesso che mi pare ci ha dato una legge che risponde appieno all'attuazione del dettato costituzionale ed è giudicata, allo stato dei fatti, la soluzione migliore che potevamo dare ad un problema che comporta un processo di trasformazione da seguire con grande attenzione.

Se abbiamo chiare queste premesse appare evidente che il dibattito sugli aspetti essenziali della legge, cioè quello dell'attuazione dell'articolo 111 della Carta costituzionale in merito allo sbocco finale della giurisdizione militare, verso una sezione specializzata della cassazione come prevedeva, ad esempio, il disegno di legge che avevo presentato, o direttamente in cassazione e quello della composizione del collegio giudicante, si è concluso con risposte coerenti allo

stato di maturazione del problema e che il compromesso trovato non è un pessimo accomodamento politico, ma una soluzione rispondente al dettato costituzionale. Voglio ricordare ai colleghi che il problema della giustizia militare aveva già tormentato l'Assemblea costituente nel momento in cui bisognava scrivere la Carta fondamentale. Vi fu una difformità tra la soluzione proposta dalla Commissione dei 75, che abrogava la giurisdizione militare e passava tutte le competenze alla giustizia ordinaria, e la soluzione adottata in sede di redazione della Carta costituzionale che ristabiliva la giustizia militare e prevedeva, nella VI norma transitoria, il riordinamento del tribunale supremo militare.

Dobbiamo esaminare il problema tenendo presenti questi fatti per giungere ad una interpretazione corretta della Carta costituzionale in riferimento anche all'articolo 52. I fatti nuovi che il costituente postulava erano da una parte la collocazione delle forze armate come momento importante della vita democratica dello Stato ed il loro ordinamento secondo l'ordinamento democratico dello Stato, e dall'altra parte la giurisdizione militare come garanzia di questo

ordinamento. Vi era quindi una frattura nella vecchia concezione della giustizia militare. Se abbiamo chiari questi concetti, ci rendiamo conto di come tutto il successivo iter non potesse che portarci alla soluzione adottata oggi, lasciandoci dietro le spalle le lunghissime polemiche e vedendo una armonia nella soluzione trovata per i collegi giudicanti, che non è stata imposta nè dal ricatto che veniva dal Movimento sociale, come è stato detto, nè dalla scadenza del referendum. Si è trattato di una soluzione che tutti i Gruppi parlamentari, d'accordo con il Governo, hanno adottato in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze di funzionalità della giustizia militare e di raccordo con l'ordinamento ordinario. È chiaro che se avessimo accentuato il carattere di specialità (ripeto questo concetto, anche perchè è stato ripreso da alcuni intervenuti), evidentemente avremmo dovuto immaginare una diversa composizione del collegio giudicante. Ma nel momento in cui abbiamo interpretato l'articolo 111 della Carta costituzionale nel senso di dare un esito finale presso la Corte di cassazione, in quel momento abbiamo privilegiato l'aspetto tecnico.

Presidenza del vice presidente MORLINO

(Segue B A N D I E R A , sottosegretario di Stato per la difesa). Mi pare quindi evidente che nel collegio giudicante, così come previsto in questo disegno di legge, non vi sia alcuna traccia della giustizia dei capi poichè in questo tipo di collegi vi è la prevalenza di magistrati militari, che sono magistrati a pieno titolo e vi è la presenza a titolo puramente tecnico di un membro delle forze armate che, in ragione della sua esperienza e dell'appartenenza ai ruoli degli ufficiali, può meglio comprendere certi problemi specifici dell'ordinamento militare e quindi del reato commesso dal militare.

Il rapporto giudiziario tra l'ufficiale ed il militare, nel senso di menomazione dei

diritti del militare, mi pare non possa essere visto così come è stato considerato, perchè abbiamo un ordinamento giudiziario che ripete il sistema giudiziario; altrimenti dovremmo vedere nella composizione anche dei collegi giudiziari normali una menomazione dei diritti dell'imputato, per il fatto che non vi sia qualcuno che in qualche modo rappresenti la categoria dell'imputato stesso.

Il fatto importante di questa riforma è quello della restituzione della giustizia militare alla magistratura militare. Non abbiamo più alcuna possibilità di ingerenza della gerarchia nella giurisdizione militare: e questo è un fatto essenziale che dobbiamo sottolineare. Non vi è più la possibilità di

vedere la giustizia militare come una prosecuzione del fatto disciplinare e quindi di considerare l'esemplarità della pena, come qui è stato sottolineato; ma la giustizia militare diventa, in questa sua caratteristica ed anche nella sua specialità, una garanzia per l'imputato militare, perchè molte delle fattispecie del reato militare possono essere comprese e giudicate soltanto dal tribunale militare, appunto come garanzia dell'imputato. Ciò non accadrebbe se per alcuni di questi reati portassimo l'imputato militare davanti alle corti ordinarie.

Il senatore Filetti ricordava l'esempio della Germania. Se noi, caro collega, ci soffermassimo ad esaminare il giudicato delle corti della Germania sui reati militari ci renderemmo conto come i diritti del militare in Germania sono molto meno tutelati del diritto del militare nel nostro paese, anche perchè vi è sempre il riferimento ad un codice penale militare, applicato dalle corti ordinarie. È l'unico esempio che abbiamo nel mondo di non esistenza di giurisdizione militare, ma simili esempi — come anche quello delle rappresentanze militari con la istituzione dell'*ombudsman* militare — mi pare non possano essere presi come modello per un ordinamento democratico.

Un altro punto sul quale alcuni colleghi si sono soffermati (il senatore Corallo ed altri) è quello dell'organo di autogoverno della magistratura militare. Non vi è dubbio che i termini che vengono fissati dalla legge, cioè l'attuazione entro un anno dell'organo di autogoverno della magistratura militare, sono termini perentori. Non vi è bisogno che il Governo assuma impegni in questo senso: sono termini perentori perchè, se entro un anno non creiamo gli organi di autogoverno, tutto l'ordinamento decade; quindi è impegno di tutti perchè entro un anno venga approvata la legge per la costituzione dell'organo di autogoverno.

D'altra parte era difficile in questa legge, non soltanto per l'urgenza della discussione, ma anche per la necessità di costituire prima gli organi della giustizia militare, dare oggi una soluzione al problema dell'autogoverno.

È sembrato più opportuno avere queste norme transitorie che governassero un tra-

passo, che comunque, onorevoli colleghi, è difficile, fra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Abbiamo le norme transitorie per quanto riguarda la prosecuzione dei processi, ma dobbiamo costituire i nuovi tribunali, dare le presidenze ai nuovi tribunali, costituirne gli organi di supporto, le cancellerie, costituire le corti di appello. E anche su quest'ultimo adempimento voglio ricordare che la soluzione adottata, cioè quella di costituire le sezioni staccate con decreto del Presidente della Repubblica, risponde alla necessità, come ho ricordato in Commissione, di proiettare nel tempo anche la costituzione di queste corti.

Viene introdotta dalla legge una norma transitoria assai importante per quanto riguarda la indizione dei concorsi e la riorganizzazione delle cancellerie militari. Tutto questo appunto ci imponeva che questo processo di trasformazione dal vecchio al nuovo ordinamento avvenisse non soltanto celermente, ma con la piena assistenza di tutta l'amministrazione della difesa, che, comunque, in questo processo, in questa fase transitoria, è coinvolta. Non appena i nuovi organi saranno costituiti si potrà quindi procedere alla formazione, con la legge, dell'organo di autogoverno.

Vi è un nesso inevitabile tra la legge che oggi approviamo sull'ordinamento e il codice penale militare di pace, la cui delega abbiamo approvato nei giorni scorsi e che oggi è all'esame della Camera dei deputati. E non vi è dubbio che anche questo ci pone dei problemi di coordinamento e di armonizzazione. Quindi nella legge che dovremo fare per quanto riguarda la costituzione dell'organo di autogoverno potremo operare anche quelle rettifiche o portare quegli emendamenti che si renderanno inevitabili per l'armonizzazione dell'ordinamento con il codice che, come i colleghi sanno, è anche codice, sotto alcuni aspetti, di procedura.

Con questo provvedimento, onorevoli colleghi, innoviamo profondamente nella vita delle forze armate, nell'assetto della giustizia militare. Voglio rendere omaggio in questa occasione ai magistrati militari. Dobbiamo ricordare, onorevoli colleghi, che se sollecitazioni sono venute da tante parti in-

teressate, la sollecitazione più importante e il contributo notevole di dottrina sono venuti dai magistrati militari e dalla loro associazione. Sono stati i magistrati militari a disegnare il nuovo ordinamento e a sollecitare e a contribuire perchè le parti politiche maturassero nella coscienza democratica del paese la necessità di questa riforma, non di una riforma affrettata, ma di una riforma che rispondesse all'ordinamento giuridico del nostro paese.

Vi è stata quindi questa complessità e complementarietà di interventi: delle forze politiche innanzitutto. E ciò è testimoniato dalle iniziative parlamentari depositate almeno nelle ultime tre legislature alla Camera e al Senato, dall'*iter* avvenuto già qui al Senato in Commissione, e che non poté giungere a conclusione per l'anticipato scioglimento delle Camere, dalla riproposizione di quelle iniziative parlamentari nell'attuale legislatura e dalle iniziative governative che — debbo ricordare anche questo al senatore Corallo — sono giunte in ritardo rispetto alla ripresentazione delle proposte di iniziativa parlamentare soltanto per l'*iter* più difficile per il concerto che è necessario anche per la riproposizione di vecchie leggi presentate dal Governo nelle scorse legislature. Se riusciremo un giorno a portare avanti anche una riforma dei nostri Regolamenti attuando una norma di continuità legislativa, potremo trovare anche una soluzione a questi ritardi che avvengono nella proposizione delle norme delle leggi da parte del Governo.

Ma non si tratta di stabilire delle primogeniture nell'impostazione del problema. Si tratta di sottolineare qui, onorevoli senatori, la concordanza di opinioni — ed è un fatto esemplare anche in questo momento politico — di tutte le parti politiche su una riforma importantissima; ciò che mi pare debba essere considerato di ottimo auspicio e felice premessa per tutta l'ulteriore legislazione che da questo momento si rende necessaria.

Solo di sfuggita qui ho ascoltato una citazione sui compiti dei tribunali militari in tempo di guerra e sul dettato costituzionale che abbiamo a questo riguardo. Vi è da ammodernare a questo proposito tutta la

legislazione che riguarda i casi di emergenza e quindi sottrarre alcune competenze che ancora sono devolute — e che non vogliamo siano devolute — ai tribunali militari in tempo di emergenza. Dobbiamo eliminare le tentazioni che ricorrono nelle impostazioni di alcuni settori di estrema destra circa l'emergenza. Dobbiamo rivedere le norme di pubblica sicurezza; dobbiamo dare un completo e organico assetto a tutti i problemi della giustizia nel nostro paese.

Ritengo che la soluzione raggiunta sia di buon auspicio e ci consenta di continuare proficuamente questo lavoro. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, con l'avvertenza che con l'approvazione dell'articolo 12 si intende approvata la tabella allegata. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 1.

(*Magistrati militari*).

I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Tribunali militari*).

Il tribunale militare è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;

2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;

3) di un militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al numero 3 del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

(E approvato).

Art. 3.

(Corte militare d'appello).

È istituita, con sede in Roma, la Corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della Corte militare di appello nelle città di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La Corte militare d'appello è formata da un magistrato militare di cassazione, no-

minato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello.

Ciascuna sezione distaccata è formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello.

La Corte militare di appello giudica con l'intervento:

1) del presidente della Corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;

2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;

3) di due militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.

Alla Corte militare d'appello è devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

(E approvato).

Art. 4.

(Sezione di sorveglianza).

Presso la Corte militare d'appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma

dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

(È approvato).

Art. 5.

(Uffici del pubblico ministero).

Presso la Corte di cassazione è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

Presso la Corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso le sezioni distaccate della Corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.

(È approvato).

Art. 6.

(Giudizio per cassazione).

Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.

(È approvato).

Art. 7.

(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari).

Il presidente della Corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti.

Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

(È approvato).

Art. 8.

(Soppressione dei tribunali militari di bordo).

I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.

(È approvato).

Art. 9.

(Reati commessi all'estero).

Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.

(È approvato).

Art. 10.

(Procedimenti pendenti).

I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.

(È approvato).

Art. 11.

(Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari).

Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 103 unità.

Il ruolo organico dei cancellieri militari è fissato in 48 unità, di cui 3 dirigenti superiori, 4 primi dirigenti, 18 dell'ottava e 23 della settima qualifica funzionale.

(È approvato).

Art. 12.

(Stipendi dei magistrati militari).

Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari è determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari è abolito. Il beneficio economico eventualmente maturato è conservato *ad personam*, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.

(È approvato).

Art. 13.

(Indennità di missione).

In occasione di trasferimenti di ufficio è estesa ai magistrati militari l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

(È approvato).

Art. 14.

(Inquadramento dei magistrati militari).

Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

(È approvato).

Art. 15.

(Norme transitorie e finali).

Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della Corte militare di appello.

Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, è autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.

(È approvato).

Art. 16.

(Abrogazioni).

Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42 e 53

dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.

Sono altresì abrogate ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 18.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

TABELLA

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
Magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	lire 24.369.000
Magistrati militari di cassazione	lire 20.739.000
Magistrati militari di appello	lire 18.435.000
Magistrati militari di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	lire 16.131.000
Magistrati militari di tribunale	lire 11.522.000
Uditori giudiziari militari	lire 8.109.000

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

FINESTRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FINESTRA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, con una sintetica dichiarazione di voto sul contenuto politico-sociale del disegno di legge, farò seguito al brillante intervento del senatore Filetti che ha trattato, con particolare e profonda preparazione giuridica, la normativa del provvedimento legislativo in discussione.

In questa sede, come alla Camera, intendiamo dimostrare senso di responsabilità e coerenza, valori, questi, positivi che assumono un particolare significato se considerati in rapporto ad una propaganda corrosiva e destabilizzante, indirizzata da tempo contro le istituzioni militari.

L'azione del nostro Gruppo parlamentare alla Camera ha infatti validamente contribuito ad emarginare i subdoli tentativi radicali che intendevano affidare a magistrati civili le competenze dei tribunali militari.

L'opposizione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, con un'efficace azione di critica costruttiva, ha impedito nella formulazione della legge storture e deformazioni, obiettivi questi perseguiti dallo spirito antimilitarista e disfattista del radicale Ciccio Messere che, in sede di dichiarazione di voto alla Camera ha ribadito il « no » della sua parte politica a tutti i tribunali militari, sottolineando il « diritto-dovere di tutti i cittadini a disertare la guerra in corso, combattuta da quei governi che ogni anno costringono alla morte per fame 40 milioni di esseri umani nel mondo ».

Fedeli al nostro ruolo di oppositori intendiamo, anche in questa Assemblea, partecipare al processo decisionale secondo quello spirito democratico che concede alla maggioranza e all'opposizione pari dignità.

Il consenso di tutte le forze politiche all'approvazione della legge è altamente posi-

tivo in quanto la valorizzazione dell'opposizione, che ha visto accogliere i suoi emendamenti, ha esaltato la dialettica democratica, ha favorito razionali modifiche all'ordinamento giudiziario militare, concorrendo infine a neutralizzare insidiose proposte antimilitariste.

Un giudizio obiettivo ed equilibrato ci spinge a sottolineare che il progetto di legge in esame avrebbe meritato più riflessione e approfondimento, a maggior garanzia delle istituzioni militari e dei diritti inviolabili del cittadino-soldato integrato nella società, nel rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza e libertà e dei doveri sanciti dalla Costituzione.

È anche vero che non sempre detti principi hanno trovato giusta collocazione nella organizzazione dei poteri ed è questo, a nostro avviso, il motivo per cui 30 e più anni sono trascorsi, senza giungere a sostanziali modifiche dell'ordinamento giudiziario militare.

L'attuale processo di revisione non può pertanto far dimenticare il lassismo, il permissivismo e il decadimento di alcuni valori tradizionali che hanno minacciato e minacciano le nostre strutture militari e civili. È bene non trascurare per il futuro, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'alto valore rappresentato nella nostra società nazionale dalla componente militare, i cui problemi vanno in via primaria considerati sotto l'aspetto politico-sociale.

L'odierno disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, a nostro parere, come ha precisato il senatore Filetti, richiede una sollecita revisione che permetta valide integrazioni e il perfezionamento delle norme al fine di dotare di una maggiore potenzialità l'apparato militare, rinsaldandone la tradizione morale e disciplinare. Ogni atteggiamento contestatario ed eversivo e la strumentalizzazione demagogica, da qualsiasi parte provengano, vanno ostacolati con decisione e fermezza, così da non permettere di attentare all'etica militare e ai suoi valori costanti che si basano sulla disciplina, sulla gerarchia, sul senso del dovere.

Lo spirito dei tempi in cui viviamo, che indulge in concessioni eccessive, non deve

penetrare nell'organismo militare la cui validità ed efficacia sono garanzia di difesa per la nazione. Ed è proprio perchè l'attuale disegno di legge sembra rispondere a queste esigenze, che dichiaro il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

F A L L U C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L L U C C H I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Democrazia cristiana per esprimere il nostro consapevole assenso al provvedimento in corso di approvazione. Che la materia sia estremamente delicata lo dimostra non solo e non tanto il momento referendario che ha coinvolto nella sua vicenda anche la domanda di modifica della struttura dell'ordinamento giudiziario militare (se fosse solo così sarebbe un provvedimento di poco conto): lo dimostra invece, e con maggiore validità, a mio avviso, il sofferto travaglio e lo spirito che ha animato tutte le parti politiche che hanno avvertito l'istanza che veniva non solo dalla società civile ma anche e soprattutto da quello che usualmente chiamiamo il mondo militare.

Pur salutando con piena soddisfazione questo provvedimento, non si possono sottacere le sue incompletezze. È stato già ricordato che nella passata legislatura la Commissione difesa del Senato approvò un provvedimento più razionale, più organico, più completo e più articolato, che poi non andò in porto per le note vicende. A tale provvedimento la Democrazia cristiana, senza per questo voler vantare diritti di primogenitura, diede il suo qualificato e innovante contributo insieme alle altre parti politiche.

Vi sono lacune, omissioni, inefficienze nell'attuale provvedimento, per cui è necessario, a mio avviso e ad avviso della mia parte politica, un urgente e ulteriore approfondimento, un'urgente e ulteriore analisi nella prospettiva di addivenire ad una normativa

che dia un definitivo, razionale e organico assetto a tutta la materia. È alla luce di ciò che noi chiediamo l'impegno del Governo per una risposta definitiva, risolutiva e completa.

Malgrado ciò e al di là di ogni polemica, che appare sempre sterile quando c'è un consenso di fondo ai singoli provvedimenti, questa legge rappresenta un punto altamente innovativo, una pietra miliare del processo di ammodernamento e di adeguamento dell'ordinamento militare nel suo complesso. Esso è tale in relazione ai suoi punti qualificanti, sottolineati dai relatori, che in sintesi sono: l'allineamento del nuovo ordinamento giudiziario militare di pace al dettato costituzionale, l'adeguamento del giudizio penale a quello ordinario e l'autonomia del giudice militare.

Ma al di sopra di ciò preme sottolineare la sua rilevanza per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti civili del cittadino soldato. È stato un lungo processo che ha il suo fondamento nella legge dei principi della disciplina militare e che trova in questo provvedimento un altro momento di attuazione, come già lo era stata la delega al Governo per la preparazione e l'emanazione dei codici militari di pace. Infine esso costituisce uno dei passi fondamentali di quel processo di integrazione tra mondo militare e mondo civile che servirà sempre di più e sempre meglio alla crescita armonica di tutto il paese nelle sue varie componenti, di cui quella militare è certamente una delle più importanti.

In relazione a tutto ciò, rinnovando la richiesta al Governo per un impegno su una definitiva e nuova normativa, confermo il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

S I G N O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, per le ragioni ampiamente trattate dal compagno Lepre, i senatori socialisti votano a favore del provvedimento al nostro esame che pre-

vede modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

Sui singoli aspetti di questo provvedimento, avulsi dal contesto generale, si può discutere e da essi dissentire. Si tratta però, a giudizio dei socialisti, di una buona e importante legge che va nella direzione indicata dalla Costituzione repubblicana e che adegua in larga misura la giustizia militare ai principi costituzionali.

Ho parlato di buona legge anche se si tratta di una legge parziale che dovrà condurre il Parlamento al più presto all'approvazione della riforma del codice militare di pace che affronta la materia in un contesto più generale e organico.

Per questi motivi ribadisco il voto favorevole del Partito socialista italiano a questo provvedimento. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:

« **Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP** » (1381)
(*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP** », già approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Poichè presso la Commissione bilancio è in corso l'esame di taluni problemi concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, sospendo la seduta che sarà ripresa intorno alle ore 12,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,45*).

Poichè permangono i motivi che avevano reso necessaria la sospensione dei lavori,

sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 13,10.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,15*).

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, do la parola al relatore.

A V E L L O N E, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

D I G I E S I, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I G I E S I, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, onorevoli senatori, poichè sono sorte delle perplessità in ordine alla copertura degli oneri che questa legge comporta, perplessità che possono essere superate soltanto attraverso un'intesa tra il Ministero che rappresenta e il Ministero del tesoro, chiedo un rinvio del disegno di legge in Commissione.

P R E S I D E N T E. Onorevole Ministro, non crede che, nella seduta delle ore 17, si possano superare le perplessità insorte?

D I G I E S I, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ritengo che non sia opportuno rinviare l'esame del disegno di legge alle ore 17.

P R E S I D E N T E. Allora, non facendosi osservazioni, la richiesta di rinvio in Commissione si intende accolta.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della 10ª Commissione permanente (Industria,

commercio, turismo), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1340, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per la energia nucleare » (1128);

SPANO ed altri. — « Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » (1139).

Su richiesta della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Modifica dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro » (1309).

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro del tesoro

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, con lettera in data 28 aprile 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato per l'anno 1981 (*Doc. XLI*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 6ª.

Annunzio di documento trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso, ai sensi del decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977,

n. 675, il programma di investimenti della « Lanerossi S.p.A. ».

Detto documento è stato trasmesso, dal Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro dei trasporti

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti ha trasmesso la relazione conclusiva della commissione istituita con decreto ministeriale n. 73 del 30 dicembre 1980, con l'incarico di: a) analizzare l'attuazione degli interventi finanziari con le leggi 22 dicembre 1973, n. 825, 16 ottobre 1975, n. 493 e 29 luglio 1979, n. 299, per la parte di competenza del Ministero dei trasporti; b) verificare la regolarità e razionalità dei procedimenti adottati; c) formulare proposte sia in ordine alle misure da adottare per rimuovere le cause che hanno determinato le disfunzioni riscontrate sia al fine della revisione dei procedimenti.

L'anzidetta relazione sarà inviata alla 8ª Commissione permanente.

Annunzio di documento trasmesso dal Ministro della difesa

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha trasmesso copia del verbale della riunione del 20 marzo 1981 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'As-

semblea, concernente la giunta militare in Turchia.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla 3ª Commissione permanente.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MITTENDORFER, segretario:

LIBERTINI, MIANA, GUERRINI, POLLIDORO, LA PORTA, VECCHIETTI, BOLLINI, OTTAVIANI. — Il Senato, constatato:

1) che da anni sono insoluti, per l'inerzia dei Governi, i problemi gravi ed acuti dell'autotrasporto merci su gomma, relativi al regime tariffario, al regime fiscale, alla vitalizzazione del mercato, al credito, al rinnovo del parco dei veicoli ed alla stessa attuazione di leggi esistenti;

2) che il settore dell'autotrasporto, il quale conta oltre 200.000 aziende ed è vitale nell'economia nazionale perchè garantisce il trasporto dell'83 per cento delle merci, si trova oggi, anche in conseguenza dell'assenza dei necessari tempestivi interventi, in una profonda crisi;

3) che lo stato di esasperazione degli autotrasportatori e le deludenti risposte da parte del Governo rischiano di portare la vertenza che si è aperta in un vicolo cieco, mentre la possibilità del verificarsi di un blocco del trasporto merci per 9 giorni è certamente una prospettiva che deve essere scongiurata uscendo dal giuoco dei rinvii ed affrontando i problemi reali del settore, impegna il Governo:

a) a procedere immediatamente alla convocazione delle associazioni di categoria FITA, ANITA e FAI, delle tre centrali cooperative e delle organizzazioni sindacali per definire i tempi ed i modi per la soluzione dei problemi ormai aperti da troppo tempo, ritenendo essenziale che in tale incontro sia direttamente coinvolta la responsabilità dei Ministeri dei trasporti, delle finanze, del te-

soro e del lavoro, e perciò del Governo nella sua collegialità;

b) ad adottare, in particolare, misure legislative e regolamentari che pongano termine al regime fiscale ingiusto e sperequato che colpisce le aziende artigiane del settore; che attuino il regime tariffario prescritto dalla legge n. 298; che pongano fine ad una gestione clientelare e discriminata delle autorizzazioni interne ed internazionali; che realizzino l'attesa riforma della legge n. 298; che garantiscano un giusto margine di tolleranza nella determinazione dei carichi e delle portate previsti dalla legge n. 313; che rendano finalmente operante in modo integrale la legge n. 815 sul credito agevolato per il rinnovo del parco degli autoveicoli; che migliorino radicalmente i servizi della motorizzazione, le cui disfunzioni provocano ulteriori danni agli autotrasportatori;

c) a realizzare un'autentica consultazione di tutte le organizzazioni interessate sui problemi del settore, al fine di evitare errori ed inerzie paralizzanti nelle scelte operative.

(1 - 00047)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MITTENDORFER, segretario:

BOLDRINI, TOLOMELLI, CORALLO, GATTI, MARGOTTO, PINNA, IANNARONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

quali misure sono state prese, o si intendono prendere, al fine di garantire a tutti i militari, compresi quelli del CAR, la possibilità di partecipare al voto sui referendum del 17 maggio 1981;

se sono state date disposizioni affinché i militari interessati alle elezioni amministrative del 21 giugno siano messi nelle condizioni di partecipare anch'essi al voto.

(3 - 01405)

BORZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che, dal 1974 a tutt'oggi, il pretore di Palestrina, dottor Pietro Federico, in occasione degli accessi per le revisioni semestrali delle anagrafi dei comuni del mandamento:

1) abbia fatto costante uso del mezzo di trasporto della Tenenza dei carabinieri di Palestrina per il proprio trasferimento presso detti comuni;

2) abbia esercitato le proprie funzioni, in occasione di ciascun trasferimento, su più comuni nella stessa giornata;

3) abbia percepito, presso ogni comune e tramite pagamento *brevi manu* da parte dei rispettivi economi, nella stessa giornata e senza preventivo atto deliberativo, più indennità di missione e, in caso affermativo, in che misura.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se non si ravvisi, in tale comportamento, il reato di peculato continuato in danno dello Stato e dei comuni e se siano stati avviati procedimenti penali e disciplinari nei confronti del suddetto magistrato e quale sia l'esito degli stessi.

(3 - 01406)

BORZI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei trasporti.* — Per conoscere, nell'ambito delle rispettive competenze, i motivi per i quali il pretore di Palestrina, dottor Pietro Federico, e l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non siano intervenuti, sebbene più volte diffidati con raccomandate con ricevuta di ritorno, sul caso della costruzione di un manufatto in cemento armato, mentre era stato autorizzato soltanto un prefabbricato eliminabile in ogni momento senza particolari danni e difficoltà, su area demaniale delle Ferrovie dello Stato prospiciente il piazzale antistante la stazione ferroviaria nel comune di Zagarolo.

Infatti, la signorina Del Bianco Stefania ha ripetutamente inviato esposti al pretore di Palestrina (6 marzo 1980, 31 maggio 1980, 22 settembre 1980, 24 settembre 1980, 4 ottobre 1980), all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (23 settembre 1980, 24 settembre 1980), al prefetto ed al sindaco di

Zagarolo (nelle stesse date riferite al pretore di Palestrina).

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti siano stati posti in essere per punire eventuali abusi e favoreggiamenti che sembrano rilevarsi sia per la lunga durata del caso, sia per le autorità che — all'inizio, durante e dopo la costruzione — sono state chiamate in causa.

(3 - 01407)

BORZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, facendo seguito alle interrogazioni n. 3 - 01075 e n. 3 - 01353 dello stesso interrogante, se risponde al vero che, su sollecitazione ed iniziativa del dottor Pietro Federico, pretore di Palestrina e sostituito per alcuni periodi della Pretura di Frascati:

1) la Cassa rurale ed artigiana di Rocca Priora abbia elargito nel 1980 — non si sa a chi personalmente accreditato — un finanziamento di tre milioni in favore di un convegno di magistrati appartenenti a « Magistratura democratica » svoltosi, presso Villa Fiorio in Grottaferrata, nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 1980;

2) altri (quanti e quali?) istituti finanziari, la Provincia di Roma, la Regione Lazio ed i Comuni dei mandamenti di Frascati e Palestrina abbiano elargito ulteriori finanziamenti;

3) il convegno di Genazzano dei giorni 24, 25 e 26 aprile 1981, apparentemente convocato su iniziativa del comune di Genazzano, sul tema « Il lavoro agricolo e il caporalato » nella zona prenestina (forse credendo ci si trovasse nella zona di Salerno o in altre zone del Sud), ma sotto la regia del dottor Federico e con la copertura del Centro di studi del lavoro di Salerno, sia stato invece urgentemente convocato (pare in 15 giorni) per coprire quanto accaduto e denunciato con l'interrogazione n. 3 - 01353 del 9 aprile 1981;

4) i vari comuni siano stati « convinti » benevolmente a partecipare alle spese di vitto ed alloggio dei convegnisti della zona e degli « esperti esterni » senza preventivi atti deliberativi sulle spese da sopportare, né tanto meno sull'organizzazione e la scelta del luogo e dei relatori del convegno.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere, stante il ripetersi di simili comportamenti da parte del dottor Pietro Federico, quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del predetto magistrato, il quale insiste, oltretutto, nella sua azione di intimidazione nei confronti di tutti gli amministratori democratici cristiani del mandamento.

(3 - 01408)

COCO, DE CAROLIS, ROSI, AGRIMI, CARLARO, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, FORNI, LAPENTA, PATRIARCA, SICA, VALIANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che i gravissimi episodi di delinquenza che si sono verificati nelle carceri dimostrano che alcuni gruppi di criminali strumentalizzano le più significative disposizioni della riforma carceraria per realizzare fatti di violenza e di sopraffazione contrastanti con gli scopi di redenzione umana e di recupero sociale del condannato che tale riforma ha inteso conseguire;

che fuori delle carceri operano altri gruppi i quali, anche senza collegamenti con i detenuti, favoriscono sostanzialmente il disordine e la criminalità;

che tale situazione è pericolosa e preoccupante perchè, mentre provoca un pesantissimo costo immediato di violenza e di delitti, toglie credibilità ai presupposti ed agli scopi umanitari delle recenti riforme carcerarie, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali iniziative il Ministro intende assumere per individuare tempestivamente e reprimere rigorosamente i progetti e le operazioni di violenza dentro le carceri;

2) quali fatti impediscono che nelle carceri si realizzi l'ordine e si conseguano gli obiettivi di recupero sociale prescritti dalla legge e dalla Costituzione.

(3 - 01409)

FELICETTI, POLLIDORO, URBANI, ANGELIN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che, in occasione della riunione del 28 aprile 1981 della Commissione consultiva per le assicurazioni private, il Governo ha presentato, con parere favorevole, richiesta di esten-

sione dell'autorizzazione ad esercitare nuovi rami di attività ad un gruppo di imprese di assicurazione, prescindendo da ogni rigorosa valutazione circa la loro affidabilità, pur riscontrabile dall'analisi dei bilanci compiuta recentemente dalla Commissione Filippi, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) con quali criteri, soprattutto quando si tratti di rami particolarmente delicati come quello malattie e quello crediti e cauzioni, i pareri ministeriali vengono redatti;

b) le ragioni per le quali, nella stesura degli stessi pareri, si prescinde completamente dal materiale acquisito da altri organi dello stesso Ministero vigilante.

Per sapere, altresì, dopo la riunione della Commissione consultiva conclusasi, contro il parere del Governo posto clamorosamente in minoranza, con il rinvio di ogni decisione relativamente al ramo credito e cauzione, se il Ministro non ritiene urgente, anche in attuazione di un impegnativo ordine del giorno votato dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge n. 295, provvedere — per tale ramo assicurativo che anche di recente ha dato luogo a denunce giudiziarie che hanno avuto eco in sede parlamentare — con assoluta urgenza all'emanazione di norme e regolamentazioni idonee a far superare l'attuale stato di confusione e di incertezza.

Per sapere, infine, se il Ministro non ritiene di dover urgentemente predisporre un intervento della vigilanza inteso a garantire che l'esercizio delle assicurazioni malattie sia in ogni caso svolto dalle imprese private in forme integrative e non sostitutive rispetto ai compiti specifici del sistema sanitario nazionale.

(3 - 01410)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PETRONIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che la legge istitutiva della comunità montana n. 1102 del 3 dicembre 1971, agli articoli 1 e 2, detta norme sulla necessità di

valorizzare le zone montane, favorendo la partecipazione delle popolazioni alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali, al fine di eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica, difendere il suolo e proteggere la natura mediante interventi intesi a dotare il territorio, attraverso l'esecuzione di opere pubbliche, di infrastrutture e di servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita;

che gli interventi sopra menzionati devono essere realizzati attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi ed attuarsi da parte della comunità montana e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo;

che nel territorio di competenza della comunità montana opera ancora il consorzio di bonifica del Vallo di Diano di Sala Consilina, il quale, in difformità al principio sopra stabilito ed in assenza del prescritto parere della comunità montana, ha presentato, ai sensi della legge n. 183 per lo sviluppo delle zone interne, alla Cassa per il Mezzogiorno, attraverso la Regione Campania, un progetto di sistemazione idraulica del « Fossato Maltempo », in corrispondenza di Polla, con inserimento nel programma del progetto speciale PS/33/356/M;

che tale fatto ha dato origine ad un conflitto di attribuzioni sostenuto da copiosa corrispondenza e da diverse argomentazioni, peraltro agli atti dei vari Enti interessati (Regione Campania, Assessorato agricoltura, caccia e pesca della Regione Campania, Assessorato bilancio e programmazione Regione Campania, Cassa per il Mezzogiorno, Provveditorato alle opere pubbliche);

che la comunità montana ha sostenuto e sostiene:

1) che le opere sono di natura idraulica e quindi di competenza dello Stato prima, della Regione poi e, allo stato, della comunità montana per delega regionale (legge regionale n. 27 del 1979);

2) che l'intervento si inserisce nel quadro di riassetto territoriale demandato, per disposto di legge, come in premessa precisato, alla comunità montana;

considerato:

che nella copiosa corrispondenza il consorzio di bonifica di Sala Consilina ha sostenuto

trattarsi di opere di propria competenza perché complementari a quelle di bonifica;

che invece l'Ufficio del genio civile di Salerno, richiesto ufficialmente, con note n. 17708 del 6 novembre 1980 e n. 1825 del 23 gennaio 1981, ha ampiamente chiarito che trattasi di opere di natura idraulica la cui competenza ad intervenire è comunque della Regione e, quindi, degli organi delegati;

che la Cassa per il Mezzogiorno, con nota n. 50/11464 del 21 febbraio 1981, pur non entrando nel merito delle argomentazioni, demandava al presidente della Giunta regionale di esprimere decisioni di competenza;

che in data 2 aprile 1981 il presidente della Giunta regionale convocava ufficialmente i rappresentanti sia del Consorzio di bonifica di Sala Consilina che della comunità montana « Vallo di Diano », al fine di sentirli in merito;

che il rappresentante del consorzio di bonifica di Sala Consilina assumeva impegno, nella sua qualità di presidente, di definire la controversia riconoscendo alla Comunità montana « Vallo di Diano » la competenza ad eseguire quelle opere di natura idraulica;

che, successivamente, il giorno dell'incontro fissato avanti il presidente della Giunta regionale, il presidente del consorzio di bonifica di Sala Consilina, senza giustificato motivo ed in difformità agli impegni assunti, faceva conoscere, personalmente, che il consiglio di amministrazione del consorzio medesimo non aveva inteso ratificare il suo precedente impegno di presidente, assunto avanti il presidente della Giunta regionale;

evidenziato:

che la questione è di chiara risoluzione giuridica stanti le disposizioni di legge, nazionali e regionali, in favore della tesi sostenuta dalla comunità montana « Vallo di Diano » ed avvalorata dalle note del Genio civile di Salerno, e che si pone la necessità di riconoscere alla comunità montana medesima la sua funzione, prevista dalla legge n. 1102, di ente di programmazione, pianificazione del territorio e gestione dei relativi interventi;

che, in corso di discussione sulla legittimità degli interventi e senza attendere la decisione della Giunta regionale della Cam-

pania, gli uffici della Cassa per il Mezzogiorno, con un colpo di mano di dubbia natura politica ed in contrasto con la tesi sostenuta da un organo dello Stato (Genio civile), condivisa anche dalla Regione Campania, Assessorato alla programmazione, con nota n. 1878 dell'11 novembre 1980, hanno disposto la concessione del finanziamento a favore del consorzio di bonifica di Sala Consilina;

che il comportamento inspiegabile, chiaramente partigiano, degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno consente ad un Ente incompetente di sconvolgere i programmi in atto con gravissime conseguenze sulla realizzazione dello sviluppo programmato della zona e sul futuro progresso economico-sociale della popolazione valliva,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se non si ritiene opportuno disporre per l'immediata sospensione della concessione assentita dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore del consorzio di bonifica del Vallo di Diano di Sala Consilina e relativa alla realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del « Fossato Maltempo » PS/33/356/M, IV lotto;

2) se non si ritiene opportuno disporre per la revoca della concessione medesima e per l'assentimento a favore della comunità montana « Vallo di Diano », legittimata ad eseguire gli interventi, giusta anche il parere favorevole del Genio civile di Salerno espresso con nota n. 17708 del 5 novembre 1980;

3) se non si ritiene opportuno, di conseguenza, disporre per l'accertamento di re-

sponsabilità in merito al rilascio della concessione di cui al punto 1) da parte degli organi preposti.

(4 - 01977)

SASSONE, MARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quante sono, in Piemonte ed in Italia, le case cantoniere attualmente non utilizzate dall'ANAS, con il conseguente decadimento, e quali provvedimenti si intende assumere per il loro recupero ed utilizzo.

(4 - 01978)

Ordine del giorno

per le sedute di martedì 19 maggio 1981

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di oggi e quella di domani, 8 maggio, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 19 maggio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea